

Tidona Giuridica

Il più completo sistema di informazione legale bancaria e finanziaria

Rassegna di giurisprudenza in materia di anatocismo bancario - anni 1980-2007

Gennaio 2008

Questa pubblicazione è a cura di:

Tidona Giuridica

Il più completo archivio di informazioni
legali bancarie e finanziarie

Web: www.tidonagiuridica.it
E-mail: info@tidonagiuridica.it

Tidona Comunicazione

Editoria ed eventi formativi per l'area bancaria
e finanziaria

Web: www.tidonacomunicazione.com
E-mail: info@tidonacomunicazione.com

Visiti il nostro **Bookstore**: www.tidonacomunicazione.com/bookstore.htm

Aggiornamenti gratuiti per e-mail:

Potrà ricevere gratuitamente gli aggiornamenti in materia legale bancaria e finanziaria
iscrivendosi al Bollettino/Newsletter da questo link: www.tidonagiuridica.it

Note Legali: questo documento potrà essere liberamente stampato, trasmesso ad altri ed utilizzato per esclusivo fine interno della propria organizzazione, mai per scopi commerciali ed alla condizione che il testo originario venga riprodotto senza alcuna modifica. Ogni uso diverso (compreso l'inserimento del dossier nel proprio sito internet) dovrà essere autorizzato dall'Editore esclusivamente in forma scritta.

Rassegna di giurisprudenza in materia di anatocismo bancario:

Tribunale di Trani, sent. n. 193 17-09-2007

Nel corso di un giudizio per il riconoscimento dell'applicazione di interessi di anatocismo, va rilevato che nel rapporto di conto corrente l'approvazione dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., preclude successive contestazioni sulla legittimità sostanziale dell'inclusione o meno di determinate partite del conto stesso, restando salva solo la possibilità di impugnativa per errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale. Infatti, decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Tribunale di Grosseto 02-07-2007
Giudice Francesco Luigi Branda

Non può essere accolto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato da un istituto di credito per pagamento degli interessi convenzionali qualora il tasso d'interesse passivo iniziale sia diverso ed inferiore rispetto al superiore tasso effettivo su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi, diversamente dal saldo attivo del correntista, non soggetto ad aumento. L'inaccogliabilità del ricorso trova la propria causa giustificatrice nell'assenza di condizione di reciprocità. La clausola è comunque da considerare nulla in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basata su un uso negoziale imposto dal contraente più forte.

Tribunale di Bari, sez. I, sent. n. 1651 25-06-2007
Icei spa e altri c. Intesa Gestione Crediti spa
Giudice Rosa Pasculli

L'addebito periodico degli interessi debitori effettuato da una banca sulla scorta di una clausola di capitalizzazione trimestrale (nel più breve periodo rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente attivi per quest'ultimi alla fine di ciascun anno solare) si basa su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria (reiterato comportamento connotato dalla "opinio iuris ac necessitatis"). Conseguentemente, deve ritenersi rilevabile d'ufficio la nullità tanto della suddetta clausola, quanto, di quella ulteriore di rinvio agli usi su piazza, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, posto che per la sua genericità, non consente, in difetto di ulteriori idonee risultanze processuali, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11519 17-05-2007

In tema di ritardo nei pagamenti degli acconti e delle rate di saldo dei corrispettivi dell'appalto, da parte dell'ente pubblico appaltante, l'art. 4 l. 741 del 1981, ove (come nella specie) applicabile, non deroga al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e non introduce un meccanismo di capitalizzazione degli interessi maturati dall'appaltatore.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 8820 12-04-2007
Reggiani c. Banca pop. Trentino

Una questione sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, sebbene abbia ad oggetto una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (nella specie, anatocismo bancario), non può essere oggetto di esame allorquando comporti accertamenti di fatto; né a sostegno del ricorso può dedursi un mutamento nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che, quand'anche effettivamente intervenuto nel corso del giudizio, non costituisce "ius superveniens".

Tribunale di Bari 24-03-2007
BCC degli Ulivi scari
Giudice Salvatore Casciaro

La ricognizione di debito, invocata da una banca in un rapporto di conto corrente in cui il correntista ha agito per la nullità degli interessi anatocistici, determina solo un'inversione dell'onere della prova, e si rinviene la dimostrazione dell'inesistenza del debito a titolo di anatocismo proprio in forza dell'acclarata nullità della pattuizione inerente agli interessi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4853 01-03-2007
Bnl c. Fall. Pasini

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, in quanto stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c., è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche in sede di gravame, qualora vi sia contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione; in tale giudizio, infatti, il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2871 09-02-2007
Giuliani c. Banca Popolare dell'Irpinia SpA

Nel giudizio con il quale un istituto di credito pretenda il pagamento degli interessi dovutigli dal correntista sulla base di una loro capitalizzazione trimestrale non sussiste violazione dell'articolo 342 c.p.c. qualora il cliente eccepisca la nullità di una tale clausola non con l'atto di appello ma in uno scritto successivo. La dedotta nullità della clausola, infatti costituisce una mera difesa, con la duplice conseguenza che la relativa deduzione può farsi in qualsiasi momento e che la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Tribunale di Trapani 24-01-2007
F.G. c. Banca di Roma spa
Presidente Mario D'Angelo, Relatore Caterina Bordo

Alla dichiarazione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente di una banca, praticata in virtù di una clausola contenuta in un contratto di conto corrente bancario anteriore al 22 aprile 2000, segue il ricalcolo del credito spettante alla banca applicando la capitalizzazione annuale di tali interessi; la capitalizzazione annuale deve, infatti, ritenersi applicabile sia perché corrisponde al criterio di capitalizzazione della banca a favore della clientela sia perché tale cadenza di capitalizzazione appare conforme alla cadenza temporale "ex lege" degli interessi ricavabile dal disposto dell'art. 1284, co. 1 c.c. sia perché, ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per i conti anche saltuariamente a debito, resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno sia perché l'anatocismo annuale è contemplato anche dalla delibera del Cicr.

Corte d'Appello di Milano 17-01-2007

Anche per il periodo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 25, comma 2, del d.lg. n. 342 del 1999, all'art. 120, comma 2, del d.lg. n. 385 del 1993, con cui è stato attribuito al CICR il potere di stabilire "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori", poteva considerarsi ammessa, in forza di una regola implicita nelle modalità tipiche di svolgimento e di periodica chiusura del contratto di conto corrente ordinario, ed applicabile anche in materia di conto corrente di corrispondenza o di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'operatività dell'anatocismo trimestrale, semestrale o annuale, purché in modo paritario tra i contraenti sia per gli interessi creditori che debitori, regola peraltro corrispondente anche ad uno specifico uso normativo storicamente rintracciabile sin da epoca anteriore al codice civile del 1942 benché solo quanto alla capitalizzazione semestrale ed annuale.

Tribunale di Firenze, sez. III 27-11-2006
Soc. Simelux e altri c. Mps Gestione Crediti Banca
Giudice Giuseppina Guttadauro

Le clausole del contratto di conto corrente bancario, relative al rinvio per la determinazione degli interessi passivi a carico del correntista alle "condizioni su piazza" e alla chiusura trimestrale del conto per gli interessi debitori, sono affette da nullità: la prima per indeterminazione dell'oggetto e violazione dell'art. 117 e 118 TUB e la seconda perché si traduce in un'indiretta pattuizione anatocistica contrastante con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.

Tribunale di Firenze, sez. III 27-11-2006
Soc. Simelux e altri c. Mps Gestione Crediti Banca
Giudice Giuseppina Guttadauro

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale, in virtù del meccanismo di integrazione "ex lege" della clausola nulla di cui all'art. 1374 c.c. ("Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"), in base al quale (vedasi anche art. 1339 e 1419 2 comma c.c.) le clausole contrattuali contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da quelle rinvenibili nella disciplina normativa generale, con la conseguente applicazione del meccanismo della capitalizzazione annuale.

Tribunale di Bari 10-11-2006
A.L. c. BCC degli Ulivi scarl
Giudice dott. Salvatore Casciaro

V'è difetto di legittimazione attiva a far valere la posizione di un soggetto terzo nel dedurre la nullità della clausola sulla commisurazione del tasso ai cc.dd. usi piazza, della clausola sull'anatocismo, oltre che l'avvenuta violazione della buona fede contrattuale da parte di una Banca nell'ambito di un contratto di conto corrente acceso dal coniuge di colui che agisca in giudizio.

Tribunale di Torino, sez. II 03-11-2006
C.R.A. e B.C. c. Unicredit Banca d'Impresa spa
Giudice dott. Enrico Astuni

Il computo di interessi moratori sugli interessi corrispettivi scaduti compresi nella rata di ammortamento del mutuo, non equivale a un anatocismo vietato, poiché l'art. 2 della deliberazione CICR 9.2.2000 regola la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario – attivi o passivi che siano – sancendone la legittimità a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati e nulla ha a che vedere col mutuo e le altre operazioni di finanziamento che generano obbligazioni pecuniarie soltanto a carico del cliente, e cioè la restituzione del prestito maggiorato degli interessi, sicché non è neppure ipotizzabile – nella fisiologia del rapporto – la maturazione di interessi attivi a

favore del cliente e non può quindi farsi alcuna di una pari periodicità nelle chiusure del conto.

Tribunale di Torino, sez. II 03-11-2006
C.R.A. e B.C. c. Unicredit Banca d'Impresa spa
Giudice dott. Enrico Astuni

L'art. 1283 c.c. è inapplicabile ai mutui regolati dal r.d. 16.7.1905 n. 646 (c.d. Testo unico delle leggi sul credito fondiario) e dal d.P.R. 21.1.1976 n. 7, per i quali ciascuna delle rate di ammortamento comprende un'aliquota capitale e un'aliquota di interessi – le quali peraltro conservano ad ogni altro effetto la loro natura – ed è consentita la maturazione di interessi moratori sull'intero ammontare della rata non pagata a decorrere dalla sua scadenza, con la configurazione di una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c. sicché gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati – se il contratto lo prevede – e producono interessi moratori fino alla data del pagamento ed è vietata la capitalizzazione degli interessi moratori, siano essi applicati sugli interessi corrispettivi oppure sull'aliquota capitale.

Tribunale di Bari, sez. I, sent. n. 2618 20-10-2006
P.V. c. San Paolo Banco di Napoli spa
Giudice Filippo Labellarte

La capitalizzazione degli interessi bancari passivi deve avere riguardo al periodo annuale, ricavabile dal testo dell'art. 1283 c.c., posto che pur accedendo alla tesi dell'illegittimità della cadenza trimestrale della capitalizzazione degli interessi passivi per la clientela, non vi è ragione alcuna per negare la stessa periodicità annuale nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Tribunale di Bari, sent. n. 2476 03-10-2006

L'effetto dispositivo della mancata contestazione degli estratto conto trimestrali copre la difformità tra titolo contrattuale ed esecuzione dello stesso qualora la stessa non si traduca in una qualche nullità; ne consegue, per altro verso, che la mancata contestazione non travolge la possibilità di sollevare la questione della capitalizzazione trimestrale.

Cassazione Civile, sez. Trib., sent. n. 20360 20-09-2006
Soc. Majestic in liquid. c. Min. fin.

La regola dell'anatocismo, che ha carattere generale e si estende a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura e specie, trova applicazione anche riguardo ai rapporti tributari doganali, e ciò tanto a favore del contribuente, quanto,

per ragioni di bilateralità, a favore dell'amministrazione finanziaria per la tardiva riscossione dei suoi crediti; la normativa doganale, infatti, non contiene al riguardo una regolamentazione esaustiva degli effetti della mora debendi, tale da escludere l'inserzione di ulteriori componenti integrative, avendo essa ad oggetto specifico solo il quantum del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, le modalità di computo e la loro decorrenza.

Tribunale di Grosseto 28-07-2006

Il giudice deve rilevare d'ufficio la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede un anatocismo illegittimo, anche in sede di emissione di decreto ingiuntivo, ed intimare al debitore il pagamento delle somme dovute, con esclusione della capitalizzazione.

Tribunale di Grosseto 03-07-2006
Banca Antonveneta c. Socp. Chiocciolaia az. agr.

E' nulla la clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera con la quale il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina della capitalizzazione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, che regoli l'anatocismo senza prevedere un criterio di calcolo identico per i saldi periodici debitori e creditori (nella specie, per gli interessi dovuti dal cliente erano evidenziati sia il tasso nominale annuo, sia quello risultante su base annua a seguito della capitalizzazione trimestrale; mentre per gli interessi dovuti dalla banca era utilizzata una formula che, pur facendo riferimento alla capitalizzazione trimestrale, non comportava alcun incremento del tasso effettivo su base annua).

Tribunale di Bari, sez. I, sent. n. 1803 28-06-2006
Giudice Labellarte

In tema di contratti bancari è assolutamente legittima la capitalizzazione annuale degli interessi, in base al combinato disposto di cui all'articolo 2948, n. 4, del Cc - il quale equipara gli interessi a tutto quello che deve pagarsi periodicamente a anno - e all'articolo 1284 del Cc, da cui si evince il principio generale che il saggio degli interessi è determinato in ragione dell'anno.

Tribunale di Bari, sez. I, sent. n. 1803 28-06-2006
Giudice Labellarte

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e

grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio.

Tribunale di Palermo 22-06-2006
Adiconsum c. Banco di Sicilia

Nel caso di contratti bancari, l'applicazione di una clausola di capitalizzazione degli interessi sugli interessi scaduti, non pattuita esplicitamente dalle parti, ha natura vessatoria e anatocistica. L'intervento di una delibera CICR per la regolamentazione della materia, facendo ritenere certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari, fa permanere il problema della vessatorietà per i soli contratti stipulati prima della delibera, per i quali si dichiara l'obbligo della banca di non respingere le istanze di ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione.

Tribunale di Bergamo 29-05-2006
T. c. Banca pop. Bergamo

L'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca che abbia preteso, sulla base di una clausola nulla di capitalizzazione di interessi passivi con cadenza trimestrale, interessi anatocistici è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dalla chiusura del conto corrente, momento nel quale soltanto si definiscono i rapporti di credito o debito tra le parti.

Tribunale di Palermo 29-05-2006
Adiconsum c. Banco Sicilia

Va dichiarata la vessatorietà della clausola, operante nei rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con clienti consumatori, che non siano esauriti, ma sorti anteriormente all'entrata in vigore della delibera con cui il comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in virtù della quale la banca provvede a calcolare il saldo, mantenendo fermo il computo degli interessi a debito frutto della capitalizzazione trimestrale operata sino al 30 giugno 2000.

Tribunale di Palermo 29-05-2006
Adiconsum c. Banco Sicilia

Posto che, onde assicurare un'efficace tutela dei consumatori pregiudicati dall'applicazione della clausola che nei rapporti di conto corrente bancario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, occorre dare un'ampia diffusione alla decisione, con cui se ne riconosce la vessatorietà, inibendo alla banca di porre in essere talune condotte lesive degli interessi dei consumatori, a tal fine, è sufficiente ordinare la pubblicazione di un estratto della

sentenza su alcuni quotidiani, mentre va rigettata la richiesta finalizzata ad ordinare alla banca di inviare ai propri clienti consumatori una missiva contenente indicazioni esplicative in ordine alle vessatorietà della citata clausola ed alla illiceità dei propri comportamenti.

Tribunale di Palermo 29-05-2006
Adiconsum c. Banco Sicilia

Nell'ipotesi in cui, decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui si riconosce la vessatorietà della clausola che nei rapporti di conto corrente bancario prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, inibendo alla banca di porre in essere, talune condotte lesive degli interessi dei consumatori, quest'ultima non adempia gli obblighi ivi stabiliti, va disposto il pagamento di una somma pari a cinquecentosedici euro per ogni giorno di ritardo.

Tribunale di Monza 07-04-2006

Le clausole contenute nei contratti bancari stipulati prima della modifica dell'art. 120 T.U.L.B. apportata con l'art. 25 d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 e dalla successiva adozione della delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000, debbono ritenersi affette da nullità, in quanto contrastanti con il disposto di cui all'art. 1283 c.c. e non giustificate dall'esistenza di alcun uso normativo anteriore. Acclarata la nullità di tale clausola, ne consegue che le somme corrisposte durante rapporto sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di "condictio ob causam finitam", non essendo ravvisabile nella loro corresponsione, l'ottemperanza ad alcuna obbligazione naturale.

Tribunale di Monza 07-04-2006

La domanda di ripetizione delle somme attribuite alla banca a titolo di anatocismo e commissione di massimo scoperto non è soggetta al termine di prescrizione breve previsto dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., bensì, trattandosi non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti, bensì di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c., al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. decorrente dalla data di chiusura del conto corrente.

Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio 13-03-2006
Albiero c. Banca Unicredit

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, sono da considerarsi legittimi gli interessi anatocistici pattuiti successivamente alla modifica dell'art. 120 T.U.L.B. - apportata con l'art. 25 d. lg. 4 agosto 1999, n. 342 - e pochissimi mesi prima dall'adozione della delibera del C.I.C.R. 9 febbraio 2000.

Tribunale di Lecce 10-03-2006
Unicredito
Giudice G. Positano

Posto che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono solo quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua"), nello specifico campo del mutuo bancario ordinario e del conto corrente bancario non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi disciplinati dal citato art. 1283 c.c.

Cassazione Civile, sez. V, sent. n. 4935 08-03-2006
Pres. Prestipino, Rel. Genovese

La domanda al pagamento degli interessi anatocistici è ammissibile nel processo tributario con le stesse regole di diritto civile comune a pubblici e privati operatori, vale a dire che gli interessi siano dovuti da sei mesi e che la domanda sia già stata formulata nel giudizio di primo grado. La deroga al divieto di domande nuove in appello trova applicazione solo quando nel giudizio di primo grado gli interessi anatocistici sugli interessi già prodotti da almeno sei mesi siano stati già richiesti, in quanto detta deroga trova giustificazione nel fatto che la domanda anatocistica ulteriore formulata in appello sia lo sviluppo logico causale della stessa domanda già formulata in primo grado.

Tribunale di Lecce, sez. I, sent. n. 422 06-03-2006

La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'Abi, non esclude quindi la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Tribunale di Palermo, sez. III 24-02-2006
Adiconsum c. Banco di Sicilia

Deve essere dichiarata la vessatorietà della clausola con la quale l'istituto di credito applica, ai rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienti-consumatori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino al 30.6.2000 (data

fissata dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 per l'adeguamento alle disposizioni in essa contenute dei contratti stipulati prima della sua entrata in vigore).

Tribunale di Parma, sent. n. 243 22-02-2006
Giudice Nicola Sinfisi

Nel contratto di conto corrente bancario è legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi quando venga attuata dalla banca anche a favore del correntista.

Tribunale di Reggio Calabria 19-01-2006
Intesa Gestione Crediti
Giudice Giancarlo Giusti

Con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dall'art. 1283 c.c. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 870 18-01-2006
Banca Napoli c. Casciaro e altro

In tema di capitalizzazione degli interessi bancari, l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. agli interessi dovuti sui saldi debitori di conti correnti bancari non può essere fatta discendere dalla natura compensativa di tali interessi e dalla riferibilità di detta disposizione esclusivamente agli interessi corrispettivi e moratori, non potendo negarsi la natura corrispettiva degli interessi in questione, i quali rientrano certamente nell'ambito applicativo del principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma proporzionale, e cioè corrispettiva al godimento ricevuto.

Tribunale di Monza 12-12-2005
Giudice Saioni

Poiché nel calcolo del tasso debitorio applicato dalla banca al conto corrente in questione, risulta ricompresa anche la commissione di massimo scoperto, la quale, subendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, eleva il costo complessivo del credito, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso-soglia di

cui alla normativa antiusura, occorre effettuare, tramite l'espletamento di CTU contabile, il ricalcolo degli importi a debito e a credito delle parti nel rapporto di conto corrente in oggetto.

Tribunale di Monza 12-12-2005
Giudice Saioni

Non sussiste l'adempimento ad obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., per la corresponsione da parte del correntista, di interessi ultralegali in assenza di trattativa tra le parti, in quanto perché si abbia obbligazione naturale occorre che il debitore abbia spontaneamente adempiuto in esecuzione di doveri morali o sociali ed il pagamento di interessi anatocistici non può essere ritenuto un dovere sociale o morale.

Tribunale di Monza 12-12-2005
Giudice Saioni

Sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale presenti nei contratti regolati in conto corrente bancario ai sensi dell'art. 1283 c.c. che limita l'anatocismo ad ipotesi particolari tra le quali non ricorrono gli usi negoziali ai quali appartengono gli usi bancari.

Tribunale di Pescara 23-11-2005

L'omessa produzione da parte della Banca - nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. - del contratto disciplinante la prima parte di un rapporto di apertura di credito in conto corrente successivamente "rinegoziato" con il cliente attraverso una pattuizione scritta regolarmente prodotta in giudizio, accompagnata sia dalla contestuale omessa indicazione del contenuto di siffatto originario titolo contrattuale, sia dal difetto di prova del fatto, contestato dal correntista, di avergli regolarmente inviato gli estratti conto relativi al periodo di rapporto disciplinato dall'originario contratto, non consente al tribunale - adito dalla Banca per il pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente rinegoziato in cui sia stato conteggiato, come "saldo iniziale", anche il saldo passivo asseritamente maturato a debito del cliente prima della rinegoziazione - nè di vagliare la giustificazione contabile e negoziale di tale "saldo iniziale", contestato dal correntista, nè di depurarlo dagli anatocismi passivi illegittimi ex art. 1283 c.c. conteggiati nei relativi estratti conto, nè di verificare la rispondenza, contestata dal cliente, dell'originario contratto ai requisiti inderogabili, di forma e di sostanza, di cui all'art. 117 t.u.b.

Tribunale di Pescara 23-11-2005

Ai fini del calcolo del "tasso effettivo globale" di cui alla l. n. 108 del 1996, si

devono computare tutte le remunerazioni di cui all'art. 2 comma 1 l. n. 108 del 1996 collegate all'erogazione del credito e che siano state "pattuite" nel contratto, ancorché in forma invalida sotto altro titolo, e prima di effettuare sul rapporto ogni altra depurazione dei costi derivante da altre eventuali forme di invalidità negoziali (nella specie, dall'anatocismo trimestrale passivo pattuito in violazione dell'art. 1283 c.c.), mentre dal medesimo computo vanno esclusi gli addebiti unilateralmente eseguiti dalla Banca al di fuori dei patti contrattuali (nella specie, le variazioni sfavorevoli dei tassi di interesse passivo operate dalla banca pur in mancanza, nel contratto, di una pattuizione di "ius variandi") e che - come tali - costituiscono l'oggetto di una unilaterale pretesa della banca, indebita ex art. 2033 c.c., e non anche di una convenzione potenzialmente usuraria da esaminare ex l. n. 108 del 1996.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 20449 21-11-2005
Ist. Sanpaolo

In materia di mutuo fondiario disciplinato, "ratione temporis", dal d.P.R. 7 del 1976, la notificazione da parte della banca di atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito vantato, anche residuo, comporta la risoluzione del contratto, in quanto con questo atto la banca manifesta la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 15 d.P.R. cit., dovendo essere così qualificata quella testualmente indicata dalla norma come condizione risolutiva, essendo compatibile la risoluzione sia con la previsione, ex art. 41 r.d. 646/1905, della maturazione di rate di mutuo dopo l'immissione della banca nel possesso dell'immobile, poiché questa si configura come rimedio a sè, distinto dalla esecuzione forzata ed alla medesima non necessariamente connesso, sia con la facoltà dell'aggiudicatario dell'immobile esitato di approfittare del mutuo (art. 61 e 62 r.d. cit.), che ripristina il contratto già sciolto; peraltro, la risoluzione neppure compromette l'equilibrio economico tra provvista mediante l'emissione di obbligazioni dei mezzi necessari all'erogazione del credito e concessione del mutuo, poiché sul capitale residuo continuano a maturare gli interessi al tasso convenzionale, in quanto il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata e, quindi, la risoluzione opera per il futuro, determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, ferma l'applicabilità, nel caso di ritardo nel pagamento, degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 c.c., restando invece escluso il riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere che comprendono, oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi, in virtù dell'anatocismo legale previsto dall'art. 14 d.P.R. n. 7 del 1976.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21080 28-10-2005
Graniti centro sud Srl c. Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila Spa

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, in quanto correlata alla violazione di norme imperative, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in appello, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono

che, qualora la parte abbia chiesto l'accertamento dell'invalidità di un atto a sè pregiudizievole, la pronuncia del giudice possa fondarsi su ragioni d'invalidità diverse da quelle enunciate dall'interessato o tardivamente indicate, ed esigono che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di trattare la questione, secondo i principi del "giusto processo". In tale giudizio, infatti, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, la deduzione della predetta nullità, rilevabile anche d'ufficio, non integra gli estremi di un'eccezione in senso stretto, ma costituisce una mera difesa, inidonea a condizionare i poteri decisori del giudice, che può essere avanzata anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, qualora sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio, potendo essere contrastata dalla controparte con la memoria di replica.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 19882 13-10-2005
Caliumi c. Banca Roma e altro

La nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'assenza di una deduzione (o di una tempestiva deduzione) del profilo di invalidità ad opera dell'interessato, la quale rappresenta una mera difesa, inidonea a condizionare, in senso positivo o negativo, l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità del contratto (art. 1421 c.c.).

Tribunale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale "ex lege" degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dell'art. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Corte d'Appello di Bari 24-05-2005

È nullo il patto preventivo di trimestralizzazione anatocistica di interessi, per violazione di norme imperative.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 10599 19-05-2005

Pan Electric Mediterranea Spa in amm. straord. c. Banca Ambrosiano Veneta Spa.

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, la norma di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 del c.c. La nullità di dette clausole può essere rilevata d'ufficio, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione.

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1942 27-04-2005
Reg. Campania

Il diritto agli interessi è un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello capitale, che deve essere pertanto calcolato separatamente, non potendosi considerare parte integrante del debito principale, con la conseguenza che gli interessi non possono a loro volta generare ulteriori interessi, per il divieto dell'anatocismo; solo eccezionalmente tale fenomeno è ammesso sempre che sia stata avanzata tempestivamente apposita domanda sin dal primo giudizio, circostanza che non si rinviene nel caso di specie, non essendo a tal fine sufficiente la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7539 12-04-2005

Maini c. Cassa Risp. Pistoia Pescia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la Corte cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).

Tribunale di Bari 05-04-2005

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., qualora l'opponente

abbia eccetto principalmente la illegittimità delle modalità di calcolo degli interessi passivi sul proprio conto corrente bancario, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, tenuto conto che la creditrice opposta ha provveduto a rideterminare il "quantum debeatur" del correntista, mercè nota metodologica contabile sulla capitalizzazione annuale e trimestrale preventivamente depositata.

Tribunale di Pescara 04-04-2005
Giudice Dott. G. Falco

La clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario, con la quale sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti. Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

Tribunale di Pescara 04-04-2005
Giudice Dott. G. Falco

Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorché ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla cui scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6187 22-03-2005
Banca antoniana popolare veneta Spa c. Tisbo e altro

La disposizione dettata dall'articolo 1831 del Cc con riguardo al contratto di conto corrente ordinario (e secondo cui la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatto alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto, sì che è ammissibile una pattuizione anatocistica degli interessi in deroga al principio generale di cui all'articolo 1283 del Cc, della posteriorità di questa pattuizione rispetto al tempo di maturazione degli interessi e senza vincolo alcuno di frequenza della capitalizzazione) non trova applicazione con riguardo al conto corrente bancario.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6187 22-03-2005
Banca antoniana veneta c. Tisbo e altro

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4092 25-02-2005
Soc. Ital. Rappresentanze Comm. e altro c. Banca Roma

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, cost., l'art. 25, comma 3, d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cicr di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, (mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica), e tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame, quando (come nella specie) persista contestazione, ancorché per ragioni diverse, sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4093 25-02-2005
Soc. Frezza Ind. Salumi e altro c. Banca Roma

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, cost., l'art. 25, comma 3, d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera Cicr di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Tale nullità è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche nel giudizio di gravame,

quando (come nella specie), persista contestazione sul titolo posto dalla banca a sostegno della richiesta degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4095 25-02-2005
Società cooperativa C.P. Jonica a rl c. Int. Banco di Napoli

In tema di capitalizzazione trimestrale la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve ritenersi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come invece esige l'art. 1283 del c.c., laddove prevede che l'anatocismo non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.

Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005
Giudice Dott. Mauro Bernardi

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita condivisione l'orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi, indirizzo già da tempo seguito da questo Tribunale. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime: in proposito va specificato che non può farsi applicazione né dell'art. 1284 c.c. che prevede l'anno solo come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali e, dunque, per tutt'altra finalità, senza incidere sulla capitalizzazione degli interessi né dell'art. 1831 c.c. in quanto non richiamato dall'art. 1857 c.c. laddove il mancato richiamo costituisce una consapevole scelta del legislatore effettuata in considerazione della diversa struttura del contratto di conto corrente ordinario rispetto a quella delle operazioni bancarie in conto corrente.

Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005
Giudice Dott. Mauro Bernardi

In ordine alla eccezione di prescrizione va rilevato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. mentre quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Quanto al dies a quo della decorrenza del termine prescrizione deve poi ritenersi che lo stesso vada individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per

la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi sicché i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti. (Fattispecie relativa alla nullità di clausole di contratti bancari relative alla determinazione degli interessi in relazione agli usi su piazza ed alla loro capitalizzazione trimestrale).

Tribunale di Mantova, sez. II 21-01-2005
Giudice Dott. Mauro Bernardi

Non può condividersi l'assunto secondo cui il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale costituirebbe adempimento di obbligazione naturale e come tale non ripetibile: difetta infatti la spontaneità richiesta dall'art. 2034 c.c. essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dall'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.

Tribunale di Padova 25-11-2004
Mazzucato e altro c. Banca Antoniana pop. Veneta

Esiste un uso, reciproco e paritetico, che può considerarsi normativo, in base al quale il saggio degli interessi legali si calcola e si capitalizza su base annuale, e può dirsi quindi spontaneamente osservato quale uso derogatorio del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Tribunale di Padova 25-11-2004
Mazzucato e altro c. Banca Antoniana Pop. Veneta

La nullità dell' anatocismo trimestrale riguarda anche le clausole anteriori al 1999 (e non solo quelle pattuite successivamente al revirement giurisprudenziale), per contrasto con l'art. 1283 c.c., di cui la Cassazione ha fatto solo ricognizione.

Cassazione Civile, sez. Trib., sent. n. 21509 12-11-2004
Min. fin. e altro c. Soc. Coils Lamiere Nastri

In tema di imposta di registro, nel caso di aumento di capitale sociale con conferimento di denaro, all'applicazione dell'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 10 l. 23 dicembre 1999 n. 488), non osta la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee, come modificata dalla direttiva n. 85/303/Cee. Da un lato, infatti, l'art. 4 della direttiva, nel sottoporre ad imposizione l'aumento di capitale mediante

conferimento di "beni di qualsiasi natura", va inteso nel senso di comprendere, in quest'ultima ampia dizione, anche il denaro; dall'altro, l'art. 7, nell'esentare dal prelievo fiscale alcune operazioni relative alle azioni, non include in tale previsione le operazioni di capitalizzazione in sè considerate, le quali, pertanto, rientrano nella previsione del citato art. 4. Nè vale, d'altro canto, invocare in contrario l'art. 2342 c.c., giacché se è vero che tale norma considera distintamente i conferimenti in denaro e i conferimenti di beni in natura e di crediti, è vero anche che, nell'ambito della disciplina dell'oggetto dei conferimenti nella società per azioni, tale distinzione risulta realizzata non già mediante l'uso del termine generico "bene" ovvero dell'espressione "bene di qualsiasi natura", bensì con l'indicazione "beni in natura", chiaramente riferita ad una particolare categoria di beni che, in quanto tale, si contrappone al "denaro" e ai "crediti". Non vale neppure invocare il tenore dell'art. 5 della citata direttiva n. 69/335/Cee, secondo cui l'imposta sui conferimenti è da liquidarsi sul "valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci", non potendosi far discendere la limitazione dell'applicabilità dell'imposta ai soli conferimenti di beni in natura con conseguente esclusione di quelli fatti esclusivamente in numerario, stante la formulazione volutamente ampia e comprensiva, volta a realizzare l'introduzione negli Stati membri di una regola valida per qualsiasi tipo di conferimento astrattamente possibile.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

L'esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all'articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo. Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata "di ufficio" nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio, anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98).

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

Della insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell'articolo 25 del già citato D. Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e

secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000. L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

L'anatocismo è illegittimo anche nelle clausole stipulate prima del 1999. In altre parole, si estende retroattivamente il divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, riconoscendo quindi maggiore tutela per i clienti delle banche.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano spa c. Stefana

La nullità del contratto o di una clausola di esso può essere rilevata d'ufficio, anche in appello e in assenza di una eccezione in tal senso, ogni qual volta la domanda attorea abbia ad oggetto un credito scaturente dal quel contratto.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

Il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sistematicamente inserito dagli istituti di credito nei contratti conclusi mediante formulari, non ha mai costituito, nè oggi, nè in passato, un uso normativo, e pertanto non è mai stato valido, nè oggi, nè in passato. Ne consegue che la relativa clausola è insanabilmente nulla, anche se stipulata in epoca anteriore al revirement col quale la Corte di cassazione, nel 1999, ha espressamente affermato la nullità delle clausole suddette.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

La capitalizzazione degli interessi (c.d. anatocismo), calcolato su base trimestrale per le sole rimesse a debito verso le banche, trova la sua fonte in un uso di natura negoziale e non normativa. Infatti, perché vi sia uso normativo e' necessario che alla ripetizione del comportamento si accompagni la convinzione che lo stesso sia conforme al diritto. Essendovi stato un revirement giurisprudenziale in materia, deve altresì ritenersi che la pretesa natura normativa dell'uso in questione non

sussisteva neanche in precedenza, negandosi che nel passato vi fosse stata la convinzione che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore delle banche rispondesse ad una norma di diritto. D'altronde nel caso di sottoscrizione dei moduli predisposti dalle banche la previsione dell'anatocismo e di altre clausole, normalmente e' condizione per la disponibilità dei servizi offerti.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

La legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la S.C., ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 21095 04-11-2004
Credito Italiano Spa c. Stefana

Sono nulle, in quanto riprodotte di un uso negoziale e non normativo, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi stipulate anteriormente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 120 comma 2 del t.u. bancario.

Tribunale di Cassino 29-10-2004
Soc. V. Confezioni c. Banca della Ciociaria
Giudice Anna Gonnella

Appare fondata la censura relativa alla asserita illegittimità della cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c. Con riferimento a tale questione, è oramai noto l'indirizzo più recente della Suprema Corte che, mutando improvvisamente e radicalmente il proprio precedente orientamento (favorevole all'esistenza di un uso normativo bancario tale da legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori), ha ritenuto nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto, appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154/92 che vieta le clausole di rinvio agli usi (Cass. 99/2374; cfr. altresì Cass. 9913096, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione, più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di

ciascun anno solare, adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952, e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis; nonché Cass. 99/12507, secondo cui la clausola in oggetto deve reputarsi nulla, in quanto fondata su un uso negoziale, ex art. 1340 c.c., e non su un uso normativo, ex artt. 1 e 8 delle preleggi, come esige l'art. 1283 c.c.; l'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude la nullità anzidetta, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali, non di usi normativi).

Tribunale di Cassino 29-10-2004
Soc. V. Confezioni c. Banca della Ciociaria
Giudice Anna Gonnella

Il disposto dell'art. 1284 c.c. individua nell'anno il termine di scadenza ex lege dell'obbligazione di interessi. Ed infatti se è la legge stessa a ritenere adeguato l'anno quale termine entro il quale l'obbligazione degli interessi viene a scadenza, appare giusto ritenere che esso costituisca anche un termine reputato dalla legge sufficientemente ampio per precludere quell'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art. 1283 c.c. vuol evitare impedendo scadenze infrasemestrali. Detta soluzione può essere condivisa, sia perché non contrasta con l'art. 1283 c.c., sia perché vale ad evitare la configurabilità nell'ordinamento di obbligazioni il cui inadempimento rimanga privo di sanzione. Ne consegue quindi la necessità di rideterminare le somme dovute dagli attori, in relazione al rapporto di conto corrente bancario per cui è causa, anche tenuto conto di tale ulteriore profilo, ossia scomputare dal credito vantato dalla banca la quota di esso derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Tribunale di Milano 15-09-2004
Codacons c. Banca popolare di Milano
Giudice Unico Dott.ssa Amina Simonetti

E' da ritenere illegittimo, ai sensi della l. 281/98 il rifiuto della banca al riconoscimento del diritto della propria clientela di consumatori alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alla clausola che prevede il calcolo anatocistico trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto bancario fino alla data del 22 aprile 2000.

Tribunale di Milano 15-09-2004
Codacons c. Banca popolare di Milano
Giudice Unico Dott.ssa Amina Simonetti

Il contenuto della domanda inibitoria proposta ex art. 3 l. 281/98 consiste nell'inibire per il futuro alla banca di rifiutarsi di restituire le somme che le venissero richieste dai suoi clienti consumatori quale indebito pagamento di interessi anatocistici trimestrali non dovuti e versati in applicazione di clausole contrattuali illegittime per

violazione dell'art. 1283 c.c. Tale domanda, riconducibile alle azioni di cui all'art. 3 l. 281/98, è ammissibile in quanto ha ad oggetto l'inibitoria di un comportamento a contenuto negativo consistente nel rifiuto (che non è mera inerzia) di restituire gli indebiti percepiti.

Tribunale di Milano 15-09-2004
Codacons c. Banca popolare di Milano
Giudice Unico Dott.ssa Amina Simonetti

Non è ammissibile la domanda con la quale l'associazione di consumatori chiede di «ordinare alla banca convenuta di procedere al ricalcolo degli interessi debitori con conseguente storno e/o rimborso delle maggiori somme che risulteranno addebitate e/o percepite per effetto degli interessi anatocistici calcolati dall'inizio del rapporto alla data del 22 aprile 2000, nei limiti della prescrizione decennale e nei confronti di tutti i clienti». L'associazione non è, infatti, legittimata a tale domanda in quanto essa attiene al diritto concreto - personale e non collettivo - al rimborso da parte di ciascun consumatore cliente della banca. Va infatti puntualizzato che le azioni cui sono legittimate le associazioni di consumatori ed utenti ex l. 281/98 non si qualificano come class action, essendo, invece, azioni a tutela di un interesse diffuso riconducibile ad una determinata categoria di consumatori e utenti di cui si può far carico e portavoce, sempre a livello collettivo, l'associazione.

Tribunale di Milano 15-09-2004
Codacons c. Banca popolare di Milano
Giudice Dott.ssa Amina Simonetti

Va dichiarata, su istanza di un'associazione rappresentativa dei consumatori e degli utenti, l'illegittimità del rifiuto, da parte di una banca, di riconoscere il diritto della propria clientela di consumatori alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alla clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000.

Tribunale di Mantova, sez. II 10-09-2004
Ferruccio c. Banca Agricola Mantovana
G.U. Luigi Bettini

Il divieto di pattuizione degli interessi sugli interessi è stabilito – in linea generale – dall'art. 1283 c.c., il quale consente la capitalizzazione solo a determinate condizioni: dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che siano scaduti da almeno sei mesi. La norma fa poi salvi gli usi contrari ed è su questa "clausola di riserva" che la giurisprudenza aveva sempre ritenuto legittima la loro capitalizzazione trimestrale nei contratti di conto corrente. Poiché gli usi cui l'art. 1283 c.c. si riferisce sono quelli normativi, la giurisprudenza ravvisava nella previsione generalizzata di tale forma di capitalizzazione una vera e propria consuetudine consentita dalla norma.

Finché con un revirement ormai noto – anche per l'allarme creato nell'intero sistema bancario italiano – ha cambiato radicalmente opinione, ravvisando la fonte della prassi di capitalizzare trimestralmente gli interessi un uso negoziale, come tale idoneo a derogare all'art. 1283 c.c. (da apripista ha fatto Cass. civ., n. 2374/99, cui sono seguite Cass. civ., n. 3096/99 e Cass. civ., n. 12507/99). Questi i diversi passaggi del ragionamento della Corte di Cassazione. Anzitutto l'art. 1283 c.c. ammette l'anatocismo a determinate condizioni. La disposizione, pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale, contiene due norme: con la prima limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, con la seconda la produzione di ulteriori interessi è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. La norma ammette inoltre la possibilità di deroga da parte di usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 ed 8 delle disposizioni sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali ex art. 1340 c.c. o interpretativi ex art. 1368 c.c. In materia non hanno quindi rilievo le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione Bancaria Italiana - ABI), in quanto esse non hanno natura normativa, ma soltanto pattizia, trattandosi di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'Associazione alle banche associate. Da ciò consegue che occorre verificare l'esistenza di una consuetudine quale fonte di diritto, in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre. Tale indagine - secondo la Corte - conduce a risultati negativi, in difetto di elementi idonei a concretizzare la consuetudine suddetta. Ed infatti che gli usi, richiamati in apertura dell'art. 1283 c.c., debbano avere carattere normativo non è revocabile in dubbio. Lo si desume dall'effetto ad essi attribuito di derogare alla pur limitativa disciplina contenuta nella stessa norma e dalla stessa formula adottata dal legislatore. Anche la giurisprudenza formatasi sulla base dell'indirizzo precedente ha sempre peraltro attribuito agli usi in questione carattere normativo (Cass. civ., n. 6631/81, Cass. civ., n. 5409/83, Cass. civ., n. 4920/87, Cass. civ., n. 3804/88, Cass. civ., n. 7571/92, Cass. civ., n. 9227/95 e Cass. civ., n. 12675/98). A tale proposito deve rilevarsi che i requisiti fondamentali dell'uso normativo sono due: uno oggettivo, consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento; l'altro soggettivo o psicologico, che consiste nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica. Il requisito soggettivo è contestato da una parte della dottrina e tuttavia da esso non si può prescindere, senza rendere di difficile percezione l'essenza del fenomeno consuetudinario giuridicamente rilevante e non ridotto al rango di mera prassi. A tale uso è attribuita specifica forza normativa (ancorché si tratti di fonte terziaria del diritto, in quanto sottordinata alla legge e ai regolamenti), cosicché deve rivestire i connotati della generalità e dell'astrattezza. In questo contesto per affermare che l'anatocismo, sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti alla banca, costituisca applicazione di un uso normativo non è sufficiente rilevare che esso trova generale applicazione nei rapporti tra banche e clienti. Ciò deriva dagli schemi contrattuali predisposti dalla banche (in base alle c.d. norme bancarie uniformi, aventi però natura pattizia) e può condurre a ravvisare un uso negoziale, ma non basta per identificare un uso normativo. Non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare una

regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare. E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore. Nell'ambito dei contratti bancari mancano elementi idonei a ravvisare tale elemento, segnatamente per quanto concerne il *modus operandi* del cliente dell'istituto di credito, cliente che di regola stipula secondo schemi contrattuali predisposti dalla banca. In particolare dalla comune esperienza emerge che l'inserimento di tali clausole è consentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente. Ed il fatto stesso che nei contratti si avverta la necessità d'inserire l'anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, lungi dal dimostrare l'esistenza di un uso normativo dimostra piuttosto il contrario. Gli usi normativi, richiamati espressamente dal citato art. 1283 c.c. (art. 8 disp. sulla legge in generale), operano sul medesimo piano di tale norma. Essi hanno la stessa natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore, con la conseguenza che sono, come le norme di legge, soggetti al principio *iura novit curia*, cosicché se ne può fare applicazione anche nel giudizio di legittimità ed anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti. Non sarebbe quindi necessario fare oggetto di specifica previsione contrattuale la capitalizzazione trimestrale degli interessi, se essa trovasse fonte in un uso normativo; al più potrebbe bastare il richiamo all'uso come fonte di diritto. Tale previsione invece si comprende appunto perché, in assenza di una regola giuridica, si è ritenuto necessario trovare un fondamento. In particolare poi il Giudice di legittimità, con la già citata sentenza inaugurale del nuovo indirizzo, ha spiegato in modo assolutamente convincente l'assenza di usi normativi non solo con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice civile, ma anche sotto il vigore di quello precedente del 1865. Ha infatti affermato che: ". in materia, non hanno, quindi, alcun rilievo, in quanto tali (indipendente cioè dalla loro eventuale efficacia probatoria di un preesistente uso normativo conforme, di cui si tratterà oltre), le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - A.B.I.), che non hanno natura normativa, ma solo pattizia, nel senso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate (la cui validità, peraltro, in relazione alla disciplina comunitaria e interna della concorrenza, è stata di recente, per alcuni aspetti non secondari, messa in discussione dalle autorità amministrative di vigilanza). Come tali, quindi, le c.d. norme bancarie uniformi assumono rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente in quanto siano richiamate nel contratto stesso, secondo la disciplina dettata dagli articoli 1341 e 1342 c.c."; ed ancora che oggetto dell'indagine deve essere una puntuale norma consuetudinaria in tal senso ". essendo evidente che la specifica e puntuale disciplina limitativa legale può essere sostituita, per volontà del legislatore, solo da una normativa consuetudinaria altrettanto specifica e puntuale e non da una generica prassi derogatoria, che, proprio a causa della sua genericità, non potrebbe mai costituire fonte di diritto obbiettivo. D'altra parte, se l'unico contenuto di una regola consuetudinaria fosse quello di ammettere l'anatocismo nei rapporti tra banca e cliente, si tratterebbe di una regola inutile, in

quanto puramente ripetitiva della norma di legge, che, si ripete, non contiene un divieto assoluto, ma, all'opposto, afferma l'ammissibilità dell'anatocismo, sia pure nei limiti della stessa norma indicati. Lo specifico oggetto di indagine è, pertanto, come esattamente propone il ricorrente, l'esistenza o non di una consuetudine in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a carico del cliente possano essere capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre. Ora, dall'orientamento giurisprudenziale richiamato, non emerge che questa Corte abbia in precedenza affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti. Anzi, la dottrina formatasi nel vigore della disciplina anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca, affermava che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti. Inoltre, anche tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente. Non v'è alcun elemento, quindi, che autorizzi a ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo che autorizzava la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito". A ciò ha aggiunto che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata prevista in realtà per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal 1 gennaio 1952. La clausola sei, dopo avere affermato che in via normale i rapporti di dare e avere sono regolati annualmente, portando in conto (e cioè capitalizzando) gli interessi al 31 dicembre di ogni anno, disponeva che i conti che risultino anche saltuariamente debitori dovevano essere regolati invece, in via normale, ogni trimestre e con la stessa cadenza gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi, al tasso da determinarsi tenendo conto delle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito operanti sulla piazza. Non è stata mai accertata, invece, dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'industria, ai sensi del D.L.vo del C.p.S., 27/1/47, n. 152 (modificato con la L. 13/3/50, n. 115) l'esistenza di uso normativo generale contenuto corrispondente alla clausola di cui si è detto. Tale uso generale è stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata. Per quanto riguarda, inoltre, l'accertamento di usi locali da parte di alcune Camere di commercio provinciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, 39-40 del r.d. 20/9/34, n. 2011 e dell'art. 2, del D.L.vo luogoten. 21/9/44, n. 315, deve rilevarsi che si tratta di accertamenti avvenuti tutti in epoca successiva al 1952 e ciò esclude che, in concreto, possa essere attribuita alla indicata clausola delle c.d. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria di usi locali preesistenti. Peraltro, la presunzione derivante dall'inserimento nelle raccolte delle camere di commercio, di cui all'art. 9 delle disp. prel. al c.c. riguarda l'esistenza dell'uso e non anche la natura, normativa o negoziale. Anzi, in concreto, il rapporto temporale che è intercorso tra la predisposizione delle c.d. norme bancarie uniformi in tema di conti correnti di corrispondenza e le deliberazioni camerali con le quali sono stati accertati usi locali di contenuto corrispondente, può autorizzare la presunzione che l'accertamento dell'uso locale, sia conseguenza del rilievo di prassi negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, prassi alle quali mai potrebbe riconoscersi

efficacia di fonti di diritto obbiettivo, se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trarre di clausole l'uso ai sensi dell'art. 1340 c.c. A conferma della fondatezza di tale presunzione può ricordarsi che nella raccolta degli usi bancari curata dalla Camera di commercio di Firenze, edizione 1960, l'uso relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente è espressamente definito come uso "negoziale". Dunque la relativa clausola deve essere ritenuta nulla, perché, trascurando le limitazioni fissate dall'art. 1283 c.c., viene a porsi in contrasto con tale norma imponendo una capitalizzazione trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, senza la copertura di un uso normativo. La conseguenza di tale declaratoria di nullità è che nessuna capitalizzazione è consentita, né trimestrale né con periodicità differente. Ed infatti non può che tornare a farsi applicazione dell'art. 1283 c.c. da cui è originato tutto il ragionamento. Se il divieto di anatocismo è la regola e l'anatocismo l'eccezione, dichiarata la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione, ad essa nessun'altra può essere sostituita, proprio perché non pattuita in forma valida. Non può farsi applicazione dell'art. 1284 c.c. che prevede l'anno solo come elemento per la determinazione della misura del saggio degli interessi legali, e dunque con tutt'altra finalità, non anche una qualche forma di capitalizzazione degli stessi interessi legali. Né può farsi applicazione dell'art. 1831 c.c. dettato con riferimento al conto corrente ordinario e non richiamato dall'art. 1857 c.c. in materia di operazioni bancarie in conto corrente. Vi ostano l'espresso richiamo solo di altre norme (artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.) ed la conseguente applicazione del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. D'altra parte il mancato rinvio è giustificato dal fatto che nel contratto di conto corrente ordinario il credito non è immediatamente esigibile, come in quello bancario. Nel caso di specie gli interessi devono quindi essere rideterminati nel saggio legale - come sopra determinato - senza alcuna capitalizzazione.

Tribunale di Mantova, sez. II 10-09-2004

Ferruccio c. Banca Agricola Mantovana

G.U. Luigi Bettini

Poiché la commissione di massimo scoperto accede ad un contratto di conto corrente assistito da un apertura di credito a favore del cliente, secondo una prima interpretazione essa remunera la messa a disposizione dei fondi da parte della banca, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, secondo un'altra, invece, costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi, secondo un'altra ancora è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi. È la prima l'interpretazione che pare avere accolto la Suprema Corte nell'unica sentenza di legittimità che consta sull'argomento. Ed infatti - afferma la Corte - "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi, o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla

luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto." In ogni caso, trattandosi di clausola contrattuale essa deve essere espressamente prevista dalle parti nel regolamento complessivo del loro assetto di interessi.

Tribunale di Bologna, sez. II, sent. n. 2517 09-09-2004
G.U. Acerno

E' illegittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore di quella annuale, il cui ritmo corrisponde a quello praticato sugli interessi attivi, secondo un principio di "pari periodicità" nel conteggio tra interessi a credito e a debito oggi definitivamente sancito dall'articolo 25, comma 2, del Dlgs 342/1999, ciò poiché non esiste alcun uso normativo derogatorio al divieto sancito dall'articolo 1283 del c.c. I contratti di conto corrente bancario stipulati in epoca precedente al 1° luglio 2000 in virtù della sentenza della Corte costituzionale 425/2000 nonché dell'orientamento recentemente consolidatosi presso la Suprema corte, non possono prevedere alcuna forma di anatocismo trimestrale, ammettendosi medio tempore solo quello con cadenza annuale.

Cassazione Civile, sez. Lavoro, sent. n. 17076 27-08-2004
Soc. Ist. Neurologico Mediterraneo Neuromed c. Di Sandro

Le disposizioni generali in materia di anatocismo sono applicabili anche agli interessi relativi ai crediti di lavoro, senza che possa invocarsi un preteso eccesso di tutela, dipendente dall'operatività anche della rivalutazione del credito, o l'esistenza di un uso normativo contrario.

Tribunale di Trapani 07-07-2004

È nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto prevista nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario. Ed infatti, sia che tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiata in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e quindi sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi (ed è il caso di specie), sia che la medesima commissione abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, la capitalizzazione trimestrale non è dovuta, atteso che nell'un caso le clausole anatocistiche sono nulle e nell'altro caso la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti, non è estensibile ad un corrispettivo autonomo dagli interessi.

Tribunale di Trapani 07-07-2004

La capitalizzazione degli interessi passivi va effettuata con la medesima periodicità prevista per gli interessi attivi, atteso che la lettera - contratto di apertura del conto corrente bancario rimane in essere quale fonte di regolamentazione dei rapporti tra le parti con la sola esclusione della clausola nulla della capitalizzazione trimestrale.

Cassazione Civile, sez. Tributaria, sent. n. 12043 01-07-2004
Min. fin. e altro c. Soc. Gala Italia

La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, di li in poi produrranno.

Cassazione Civile, sez. Tributaria, sent. n. 12060 01-07-2004
Soc. Igenco c. Min. fin.

Il contribuente che chiede il rimborso di tasse per concessioni governative indebitamente corrisposte può conseguire anche il pagamento degli interessi anatocistici, ove ne ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 1283 c.c., il cui disposto non risulta derogato dalla disciplina dell'art. 5 l. 26 gennaio 1961 n. 29, dettata in tema di rimborsi per tasse e imposte indirette sugli affari ritenute non dovute.

Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, sent. n. 310 16-06-2004
Pres. Lanzo

Per affermare che l'anatocismo, sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti della banca, sia ricollegabile a un uso normativo, non rileva che se ne faccia applicazione tra istituti di credito e clienti, perché questo attiene al piano contrattuale e serve a far emergere solo l'uso negoziale, ma è necessario che vi sia la convinzione o la consapevolezza di attuare una regola di rilevanza giuridica e che di tale convinzione siano portatori tutti i contraenti operanti in un determinato settore (opinio iuris ac necessitatis), in modo che vi sia l'idea da parte loro che l'anatocismo derivi da una disciplina cogente e non dalla forza contrattuale di una delle parti, che imponendo la clausola degli interessi anatocistici induca la controparte ad accettarla in mancanza di alternative. Sotto tale profilo, le norme bancarie uniformi, le quali non costituiscono uso normativo ma uso negoziale non danno luogo al fenomeno dell'inserzione automatica ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11097 11-06-2004
Banca di Roma c. Fall. Soc. Mammut

Il carattere costitutivo della sentenza di revoca di pagamenti, ai sensi dell'art. 67 l. fall., comporta che soltanto la sentenza stessa produce - dalla data del passaggio in giudicato - l'effetto caducatorio dell'atto giuridico impugnato e che soltanto a seguito di essa sorge il conseguente credito del fallimento alla restituzione di quanto pagato dal fallito, e finché non è sorto il credito (restitutorio) per capitale, neppure sorge il credito accessorio per interessi; ne deriva che, sino alla sentenza di revoca del pagamento passata in giudicato, non può parlarsi di interessi scaduti e che non può, pertanto, farsi luogo all'anatocismo. (Nella fattispecie richiesto dal curatore anche sugli interessi primari maturati nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 1, seconda parte, c.p.c.), perché l'art. 1283 c.c. presuppone l'intervenuta scadenza (e dunque esistenza del credito) degli interessi primari. Nè rileva, in contrario, che gli interessi sul credito riconosciuto al fallimento rientrano tra gli effetti restitutori rispetto ai quali la sentenza di revoca retroagisce alla data della domanda, perché la decorrenza degli interessi (dalla data della domanda) non va confusa con la scadenza, la quale, nell'ipotesi di credito derivante da pronuncia giudiziale costitutiva, non può che coincidere con la data della pronuncia stessa, ossia con il passaggio in giudicato, giacché solo in tale data, perfezionatosi l'accertamento giudiziale ed il suo effetto costitutivo, sorge la conseguente obbligazione restitutoria.

Tribunale di Roma 03-06-2004
Soc. Fa.Ro. c. Banca Roma

Ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, deve ritenersi applicabile la soluzione della capitalizzazione annuale perché: a) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela; b) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale "ex lege" degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1, c) resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno, d) l'anatocismo annuale è contemplato anche dalla delibera del CICR.

Comm. tribut. prov.le di Bari, sent. n. 811304 28-04-2004

Il contribuente può conseguire la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso del credito Iva, a condizione che sussistano i presupposti configurati dall'art. 1283 c.c. e nei limiti consentiti da tale disposizione. Considerato, pertanto, che il diritto al riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti si realizza esclusivamente quando l'Amministrazione ritarda il pagamento degli interessi ordinari liquidati e resi esigibili, non è tempestiva né proponibile la richiesta degli interessi anatocistici quando non risulta ancora averatasi la fase liquidativa e di corresponsione della creditoria e dei relativi

interessi ordinari. In via generale può affermarsi che ai contribuenti spetta anche il maggior danno da rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2, ancorché le disposizioni specificatamente emanate in materia di rimborsi di imposta nulla prevedano a tale proposito. Tuttavia, a tal fine, incombe sul creditore l' onere di provare in giudizio il danno patrimoniale di particolare gravità subito.

Tribunale di Lecce, sez. dist. di Nardò, sent. n. 42 05-04-2004
Giudice Nicola Lariccia

Nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. deve ritenersi la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, contenuta nel citato art. 7 Co. delle condizioni generali di contratto, che appare non riconducibile alle ipotesi di anatocismo riconosciute dalla predetta norma codicistica (allorché a tal fine sia stata proposta domanda giudiziale ovvero sia stata stipulata convenzione posteriore di almeno 6 mesi dalla scadenza degli interessi produttivi di interessi) in mancanza di usi (sicuramente normativi) contrari, a fronte della consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio - a cui questo giudice ritiene di aderire - che, a partire dalle note sentenze della Sez. I del 16-3-1999 n. 2374 e della Sez. III del 30-3-1999 n. 3096, ha ritenuto meri usi negoziali e non già normativi quelli posti a fondamento delle clausole di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (in particolare entrambe le citate sentenze hanno precisato che le c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI per la prima volta con effetto dall'1-1-1952 e regolanti trimestralmente la capitalizzazione degli interessi, attestano l'esistenza di una vera e propria consuetudine mai accertata invece dalla Commissione Speciale Permanente presso il Ministero dell'Industria e che gli accertamenti di conformi usi locali da parte di alcune Camere di Commercio provinciali sono tutti successivi al 1952).

Tribunale di Milano 23-03-2004
Testa c. Banca Antoniana Popolare Veneta
G.U. Simonetti

Le clausole di capitalizzazione trimestrale non erano acconsentite dai clienti in quanto ritenute conformi a norme di diritto oggettivo o già esistenti, ma in quanto comprese in moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive delle associazioni di categoria: è mancata quindi la opinio iuris seu necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola introduceva tra interessi dovuti dalle banche e interessi dovuti dal cliente.

Tribunale di Milano 23-03-2004
Testa c. Banca Antoniana Popolare Veneta
G.U. Simonetti

Se non sussistono condizioni di reciprocità, va esclusa la legittimità di ogni anatocismo sia trimestrale che annuale.

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1315 15-03-2004
Inail

Il diritto agli interessi è un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello al capitale, che va calcolato separatamente, non potendosi considerare parte integrante del debito principale; gli interessi, dunque, non vanno ad accrescere il capitale da rivalutare. Da ciò deriva che gli interessi non possono, a loro volta, produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., il quale ammette eccezionalmente tale fenomeno solo su apposita, specifica domanda del creditore, che deve essere avanzata tempestivamente, cioè fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente, come nel caso di specie, la semplice domanda di condanna al pagamento genericamente degli interessi.

Cassazione Civile, sez. Tributaria, sent. n. 4830 10-03-2004
Soc. Cucchiella c. Agenzia entrate e altro

Dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.

Tribunale di Catanzaro 27-02-2004
Banca nazionale del lavoro c. Soc. Daniele
G.U. Cosentino

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari corrispondente ad usi normativi risalenti agli anni trenta, ragion per cui ne va riconosciuta la legittimità.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 3805 25-02-2004
Battilana e altro c. Soc. Ifitalia

Non si sottrae al divieto dell'anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in

quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 3805 25-02-2004
Battilana e altro c. Soc. Ifitalia

Nelle obbligazioni pecuniarie se la convenzione intercorsa tra le parti non è successiva alla scadenza degli interessi non sono dovuti gli interessi anatocistici nella misura pattuita (nella specie, capitalizzazione mensile degli interessi).

Tribunale di Firenze 16-02-2004

L'anatocismo in conto corrente bancario è, in via di principio, illegittimo, in assenza di uso normativo che lo preveda; è legittima, tuttavia, la capitalizzazione annuale degli interessi in regime di reciprocità.

Tribunale di Milano, sent. n. 2521 09-02-2004
Banca pop. Luino e Varese
G.U. Claudio Marangoni

Ritiene il giudicante di aderire all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità - per violazione dell'art. 76 Cost. - dell'art. 25, terzo comma, del D. lgs 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal secondo comma dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (v. da ultimo Cass. 13739/03). Invero la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (v. a partire da Cass. 2374/99, Cass. 12507/99 fino alle più recenti Cass. 1281/02, Cass. 11772/02).

Tribunale di Mantova, sez. I 03-02-2004
Alfa Costruzioni sas c. Banca di Roma spa
G.U. Luigi Pagliuca

Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, inaugurato da Cass. 2374/99, 3096/99 e 12057/99 e da ultimo ribadito da Cass 1281/02, Cass. 4498/02, Cass. 14091/02 e Cass. 2593/03 secondo cui la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla. Ai sensi dell'art. 1283 c.c., norma avente pacificamente carattere imperativo, la capitalizzazione degli interessi (sempre che siano dovuti da almeno sei mesi) è possibile solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, salvo il caso in cui esistano usi contrari. Neppure prima del revirement giurisprudenziale di cui di è detto si è mai dubitato che gli usi richiamati nella citata norma sono quelli normativi di cui all'art. 1 disp prel al c.c. e non quelli meramente negoziali di cui all'art. 1340 c.c.. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8 disp prel al c.c., solamente l'uso normativo (la c.d. consuetudine) è idoneo a derogare alla legge, laddove da questa sia richiamato. Sennonché, come è noto, un uso per essere qualificato normativo deve essere caratterizzato da un elemento oggettivo - consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento (diuturnitas) - e da un elemento soggettivo - integrato dalla consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (opinio iuris ac necessitatis). In proposito va in primo luogo detto che tali elementi non possono di certo rinvenirsi nella comune pratica contrattuale di approvazione da parte dei clienti della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale. Come noto, infatti, i contratti bancari sono predisposti su moduli formati unilateralmente dalla banca, senza possibilità di negoziazione individuale. Il cliente, quindi, se vuole accedere ai servizi è di fatto costretto ad accettare anche detta clausola, con atteggiamento psicologico quindi ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis. Né può attribuirsi valenza normativa alle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'A.B.I. nel 1952 (in cui, alla clausola 6, si prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente), trattandosi di mere proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche stesse e da queste fatte proprie e trasfuse nelle condizioni generali di contratto richiamate nei contratti stipulati con il cliente. Vi è poi da dire che l'uso normativo, per avere l'efficacia derogatoria attribuitagli dall'art. 1283 c.c., deve essersi formato necessariamente prima dell'entrata in vigore del vigente codice civile. Non può infatti ammettersi che la disciplina imperativa prevista dalla norma sia derogata da una consuetudine formatasi successivamente al momento della sua entrata in vigore e, quindi, inammissibilmente contra legem. Ebbene nelle raccolte degli usi elaborate dalle Camere di Commercio ai sensi dell'art. 9 disp. prel. al c.c. non si rinvengono rilevazioni attestanti l'esistenza dell'uso della capitalizzazione trimestrale anteriormente al 1942 ed, anzi, in alcune di esse successive al 1952 (anno di elaborazione delle N.B.U.), pur rilevandosi l'effettiva esistenza di detta pratica bancaria, si dà sostanzialmente atto del fatto che essa è conseguenza della semplice adesione delle banche a quanto in proposito proposto dall'Abi nelle citate N.B.U. (Es: nella delibera della Camera di commercio di Ascoli Piceno si specifica che "in provincia di Ascoli Piceno vengono generalmente applicati gli usi di banca

accertati dall'A.B.I."). Il che dimostra ulteriormente la valenza meramente negoziale dell'uso in questione. Neppure la Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria ai sensi del D.Lvo del C.P.S. 27.1.47, n. 152 ha poi mai accertato l'esistenza di un uso normativo generale di contenuto corrispondente a quello di cui si sta discutendo. A riprova dell'esistenza di un uso normativo antecedente al 1942 è stato da alcuni richiamato il "Testo delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza", elaborato nel 1929 dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista (l'antenata dell'odierna ABI), in cui si prevedeva effettivamente la capitalizzazione trimestrale dell'interesse a debito del cliente. Sennonché nella missiva del 7.1.29 che accompagnava l'invio delle norme da parte della Confederazione alle banche consociate, veniva espressamente specificato che la Confederazione "ne propone l'adozione da parte delle banche affinché il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti con la clientela secondo norma uniformi". Anche in questo caso, al pari di quanto detto per le NBU del 1952, deve attribuirsi al documento in esame semplice valenza di condizioni generali di contratto che l'associazione di categoria propone agli aderenti di adottare nei rapporti con i clienti, dovendosi quindi escludere che esso avesse valenza ricognitiva di un uso normativo preesistente. Tanto più che se così fosse stato (e cioè se fosse già invalsa nei rapporti tra le banche e i clienti la pattuizione della capitalizzazione trimestrale) non si comprenderebbe l'esigenza di garantire l'uniformità nei rapporti con la clientela sul punto, mediante la redazione e diffusione di detto documento. Secondo altra tesi, emersa nella giurisprudenza di merito (Trib. Roma 17.12.99, 26.5.99, 14.4.99 e 9.5.01, Trib. Bari 28.2.01, Trib. Vercelli 9.2.01 e Trib. Firenze 8.1.01) l'anatocismo bancario non deriverebbe direttamente dall'esistenza di un uso normativo, bensì costituirebbe conseguenza indiretta o secondaria dell'applicazione al conto corrente bancario di norme quali gli artt. 1823, 1831 e 1832 c.c., previste in materia di conto corrente ordinario. In pratica la capitalizzazione degli interessi a favore della banca conseguirebbe alla periodica chiusura del conto corrente (stabilita trimestralmente dal contratto nel caso di conti correnti con saldo debitore passivo) che, ai sensi dell'art. 1831 c.c., determinerebbe la liquidazione ed esigibilità del saldo per capitale ed interessi. Poiché ai sensi dell'art. 1823 c.c., in caso di mancato pagamento del saldo, questo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto, ne deriverebbe che ad ogni chiusura trimestrale del conto gli interessi si sommerebbero al capitale determinando di fatto un effetto analogo a quello previsto dall'art. 1823 c.c. Sennonché, gli artt. 1823 e 1831 c.c. non risultano compresi tra quelli espressamente richiamati dall'art. 1857 c.c. in materia di conto corrente bancario. Deve perciò escludersene l'applicazione diretta a detta, diversa, tipologia contrattuale. Neppure può affermarsene l'applicazione in via analogica; ciò in a causa della profonda diversità di ratio tra conto corrente bancario, che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c. e conto corrente ordinario, che prevede invece l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c. Infatti, atteso che il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c. che ha proprio lo scopo di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (cfr Cass. 6558/97 e Cass. 14091/02). Ragionando diversamente si perverrebbe perciò ad una surrettizia introduzione della capitalizzazione dell'interesse, in assenza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c. e, quindi, illegittimamente. Sulla scorta degli enunciati principi, e vendendo quindi al caso oggetto del presente procedimento, deve perciò affermarsi la nullità della clausola di cui all'art. 7, c. 2 delle condizioni generali richiamate nel contratto stipulato in data 21.6.95 tra Banca di Roma e Alfa sas, che prevede la capitalizzazione trimestrale dell'interesse a debito del cliente. Ad avviso di questo

giudice inoltre alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche relativamente alla clausola di cui all'art. 7, c. 1 di dette condizioni generali, che prevede la capitalizzazione annuale dell'interesse a credito del cliente. L'art. 1283 c.c. infatti vieta in generale ogni forma di capitalizzazione dell'interesse (al di fuori delle ipotesi contemplate), senza distinguere a seconda della posizione contrattuale, di maggior o minor debolezza, assunta dei contraenti. Quanto alla sorte degli interessi a debito della Alfa sas, che il ctu ha accertato essere stati capitalizzati con cadenza trimestrale, deve ritenersi che poiché essa è stata conseguenza dell'applicazione di una clausola nulla (per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.) e poiché non è previsto un meccanismo integrativo ex art. 1339 c.c., nessuna forma di capitalizzazione può essere attribuita alla Banca di Roma (in tal senso Trib. Brindisi 13.5.02 e Trib. Torino 21.1.02); il ctu, pertanto, dovrà rideterminare l'ammontare del saldo del conto corrente epurandolo da tutti gli addebiti a titolo di anatocismo trimestrale. Parimenti, qualora dovesse risultare che nel corso del rapporto il conto ha presentato anche momenti in cui il saldo era a favore della Alfa sas e che gli interessi a credito maturati in detto periodo sono stati successivamente capitalizzati al termine dell'anno, dovrà provvedersi all'epurazione dal saldo finale anche di dette somme.

Tribunale di Mantova, sez. II 16-01-2004
G.U. Mauro Bernardi

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita condivisione l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinione iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 28-3-2002 n. 4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739), né appare fondato il richiamo al disposto di cui all'art. 25 d. lgs. 342/99 posto che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 9 ottobre 2000 n. 425.

Tribunale di Mantova, sez. II 16-01-2004
G.U. Mauro Bernardi

Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo deve ritenersi consentito soltanto a determinate condizioni ed in presenza di valida pattuizione fra le parti (App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It., 2002, I, 1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653).

Tribunale di Mantova, sez. II 16-01-2004
G.U. Mauro Bernardi

In ordine alla questione della capitalizzazione degli interessi merita condivisione l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è invalida in quanto basata su di un uso negoziale - e non su un uso normativo (difettando il requisito soggettivo dell'opinio iuris che non può formarsi in capo ad una sola parte dei consociati e cioè dei banchieri) come invece esige l'art. 1283 c.c. - nullo in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16-3-1999 n. 2374; Cass. 30-3-1999 n. 3096; Cass. 11-11-1999 n. 12507; Cass. 4-5-2001 n. 6263; Cass. 1-2-2002 n. 1281; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 28-3-2002 n. 4498; Cass. 13-6-2002 n. 8442; Cass. 20-2-2003 n. 2593; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 18-9-2003 n. 13739): né appare fondato il richiamo, operato dalla difesa della banca, al disposto di cui all'art. 25 d. lgs. 342/99 posto che tale norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-10-2000 n. 425. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione fra le parti, esso rimane non pattuito fra le medesime (in tali termini vedasi App. Milano 4-4-2003 n. 1142; App. Torino 21-1-2002 n. 64 in www.adusbef.it; Trib. Brindisi 13-5-2002 in Foro It.,2002,I,1887; cfr. anche Cass. S.U. 17-7-2001 n. 9653): la banca potrà quindi pretendere unicamente l'interesse semplice.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 18234 28-11-2003
Venturini c. Banca pop. Spoleto

A norma degli art. 1936 e 1942 c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma 2, c.c., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.

Tribunale di Milano 26-11-2003
Unicredito Banca c. Fall. soc. Belluria sui Navigli

Non risultando usi normativi difforni anteriori all'entrata in vigore del codice civile, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto di mutuo è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17945 25-11-2003
Banca pop. di Novara c. Fall. Soc. Immobiliare Bordighera Selvadolce

Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale. E' pertanto da escludere che, in difetto di un tasso convenzionalmente pattuito, al depositante spettino gli interessi secondo il minor tasso applicato dalla banca in occasione della prima capitalizzazione, trattandosi di una dato che, per un verso, in quanto proveniente da una delle parti del contratto, non può essere assunto a dimostrazione della preesistenza di un corrispondente accordo comune anche all'altra parte, se non in base ad ulteriori elementi in tal senso probanti; e che, per l'altro verso, non può trovare il sostegno legittimante nel disposto dell'art. 1835, comma 2, c.c., giacché la peculiare efficacia probatoria che detta norma riconosce alle annotazioni sottoscritte sul libretto dall'impiegato bancario addetto al servizio riguarda la verità storica delle operazioni di prelevamento o di versamento annotate, ma non anche l'esistenza di eventuali clausole contrattuali da cui la legittimità di tali operazioni possa dipendere.

Tribunale di Torino 30-10-2003
Soc. Borgatta c. Soc. Sanpaolo Imi

La delibera Cicr 9 febbraio 2000 con cui si sono fissate le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie e se ne consente la periodizzazione trimestrale non ha efficacia retroattiva. La disposizione transitoria dell'art. 7, con cui si prevede l'adeguamento alle nuove disposizioni delle condizioni applicate nei contratti precedenti, presuppone per la sua efficacia che sia adempiuto dalla banca o dall'intermediario finanziario quanto previsto dal comma 2 della stessa.

Tribunale di Torino 30-10-2003
Soc. Borgatta c. Soc. Sanpaolo Imi

È nulla, in quanto fondata su un uso meramente negoziale, la stipula del contratto bancario che prevede(va) la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista alla banca; nè argomenti contrari alla loro natura anatocistica possono ricavarsi dalle norme con cui si disciplinano i rapporti tra le parti alla scadenza del conto.

Tribunale di Catania 23-10-2003
Banco di Sicilia c. Fallimento Club 84
Pres. Macrì - Est. Paternò Raddusa

Nel conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi costituiva un uso negoziale, inidoneo a derogare al divieto anatocistico.

Tribunale Amministrativo Lombardia, sez. dist. di Milano, sez. I, sent. n. 4522 09-10-2003

Aquiti c. Min. fin. e altro

Ai fini della liquidazione degli interessi anatocistici è necessaria apposita domanda giudiziale.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 14688 02-10-2003

Rossi c. Mercuri

In tema di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 c.c. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale.

Cassazione Civile, sez. Tributaria, sent. n. 14002 22-09-2003

Min. fin. e altro c. Soc. Trace

Il contribuente può conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 c.c. e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito i.v.a., senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nè, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 13739 18-09-2003

Domeniconi e altro c. Cassa Risparmio Savona

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 425 del 2000, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità - per violazione dell'art. 76 cost. - dell'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, nella parte in cui stabiliva in maniera indiscriminata la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio prevista dal comma 2 dello stesso articolo, le clausole anatocistiche stipulate in precedenza restano disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse, basate su un uso negoziale anziché su una norma

consuetudinaria, sono da considerare nulle perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.

Tribunale di Milano 15-09-2003
Codacons c. Banca pop. Milano

Va inibito ad una banca, i cui clienti consumatori richiedano la restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall'inizio di ogni rapporto fino alla data del 22 aprile 2000, di opporre a tali richieste un rifiuto che si fondi sulla legittimità di dette clausole.

Tribunale di Monza 16-02-1999
New Trade s.r.l. in liquidazione e Maggioni c. Banco di Desio e della Brianza
G.E. Calabrò

La clausola NUB, che prevede la trimestralizzazione degli interessi passivi è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., non potendosi considerare prevista da un uso normativo realmente accettato dalla generalità dei clienti. L'uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, infatti, è il risultato di clausole imposte dalla banca al cliente, non riconducibile ad un comportamento bilaterale voluto e libero come richiesto per la sussistenza dell'uso normativo.

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 64 25-01-1999
Aliotta e altro c. Min. giust.

Le somme dovute a titolo di interessi (nella specie dalla p.a. a propri dipendenti) non sono di per sé produttive di ulteriori interessi, stante il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., salvo che non vi sia stata apposita domanda del creditore fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non potendosi a ciò considerare equipollente la domanda generica al pagamento di interessi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 552 22-01-1999
Min. fin. c. Soc. Antex

L'applicabilità dell'art. 1283 c.c. - che, entro i limiti ben precisi, consente la capitalizzazione degli interessi - non può essere esclusa nel caso di ritardato rimborso del credito i.v.a., perché l'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, nulla prevede a tale riguardo.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 12675 18-12-1998
Soc. Finoper c. Ministero dei trasporti

Nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga al generale principio di cui all'art. 1283 cod. civ. che, in mancanza di usi contrari, consente che gli interessi scaduti producano interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi. Peraltro, tale uso normativo, che consente la percezione degli interessi secondo il sistema della capitalizzazione trimestrale, per il suo carattere derogatorio, trova applicazione limitata alla categoria di soggetti tra i quali si è formato. Ne consegue l'esclusione della sua operatività con riferimento agli oneri finanziari per il ritardato pagamento della sovvenzione alla cui concessione il Ministero della marina mercantile si sia obbligato nei confronti di società di navigazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 684 del 1974. (Nella specie, nella convenzione attuativa intervenuta tra la ricorrente e la Pubblica Amministrazione, erano state precisate le modalità del calcolo degli oneri finanziari per il ritardato pagamento, da computare sulla base del tasso di mercato a breve nella misura non superiore ai tassi "prime rate" stabiliti dal cartello interbancario. Peraltro, la Corte territoriale, la cui decisione è stata confermata dalla S.C., aveva ritenuto il rinvio convenzionale limitato alla misura del tasso d'interesse e non anche alle modalità di calcolo attuate dalle banche nei riguardi della propria clientela, consistente nella capitalizzazione trimestrale).

Tribunale di Perugia 09-12-1998
Soc. Manzana 88 c. Mediocredito Umbria

È legittima l'applicazione di interessi anatocistici secondo gli usi bancari, ai quali va riconosciuto il carattere normativo richiesto perché si possa derogare alla disciplina generale prevista dall'art. 1283 c.c.

Cassazione Civile, sez. U., sent. n. 10156 14-10-1998
Ente auton. acqued. pugliese c. Di Nettis

La condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interesse accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione profitta li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovvero sia il corrispondente capitale, di lì in poi produrranno. Ne deriva che quando la formulazione delle conclusioni sia ambigua, in quanto suscettibile di essere interpretata sia come rivolta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all'effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta dell'anatocismo, non può ritenere che essa sia stata proposta, quando l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per sciogliere quell'ambiguità, non somministri argomenti in tale senso. Resta altresì escluso che all'assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello sia

pure limitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a tale data, non essendo consentito proporre in appello per la prima volta la domanda di pagamento di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado se il fatto produttivo di interessi era anteriore all'inizio del processo e ciononostante la relativa domanda non sia stata proposta nel giudizio di primo grado.

Tribunale di Cagliari 18-08-1998
Pirisi c. Credito ind. sardo

L'applicazione di interessi anatocistici nell'ambito di un rapporto bancario di finanziamento è legittima, rappresentando un uso costante nella prassi bancaria.

Tribunale di Busto Arsizio 15-06-1998
Soc. Linea Più e altro c. Banco Desio e Brianza

È nulla la clausola, contenuta in contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia perché non può riconoscersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al divieto dell'anatocismo, sia perché tale meccanismo può comportare il superamento dei tassi soglia previsti dalla legge sull'usura.

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 54 08-01-1998
Uff. it. cambi c. Donatelli Tocci

La facoltà concessa ai dipendenti dell'ufficio italiano cambi, i quali siano collocati a riposo per inabilità, di optare per la capitalizzazione delle somme ad essi spettanti a titolo previdenziale, in luogo del trattamento pensionistico, è subordinata a modalità di esercizio, fra le quali si comprendono il termine dilatorio ed il termine di decadenza. Tali termini, rispettivamente diretti a stabilire un intervallo temporale fra il collocamento a riposo e l'esercizio dell'opzione il primo, e la consolidazione della scelta operata il secondo, non sono derogabili, neppure nell'ipotesi in cui il dipendente, proposta anticipatamente l'opzione, premuova nel termine in questione, con la conseguenza che l'esercizio anticipato dell'opzione non ha alcun effetto sul trattamento pensionistico degli aventi diritto al trattamento di reversibilità.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 12456 09-12-1997
Sarli c. Soc. Carical

A norma degli artt. 1936 e 1942 cod. civ., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la

capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma secondo, cod. civ., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.

Tribunale di Piacenza 25-11-1997
Centrobanca c. Soc. Corradini

Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall'art. 1283 c.c., non si applica all'anatocismo fondato sugli usi bancari. Tali interessi anatocistici possono essere garantiti ipotecariamente, ma occorre una autonoma iscrizione effettuata successivamente alla loro maturazione, in mancanza, gli interessi in questione vanno riconosciuti non in via ipotecaria, ma chirografaria.

Tribunale di Milano 30-06-1997
Sigillino e altro c. Credit Factoring International

La deroga alla disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c. è consentita esclusivamente per gli usi normativi relativi ai rapporti bancari, in cui non possono essere ricomprese le operazioni di anticipazione effettuate dal "factor". La clausola di capitalizzazione mensile degli interessi prevista dalle condizioni generali per le operazioni di factoring è pertanto nulla.

Tribunale di Napoli 24-04-1997
Banca pop. Campana c. Fall. Mirone

Gli usi richiamati nell'art. 1283 c.c., ai fini dell'ammissibilità dell'anatocismo, sono gli usi cosiddetti negoziali e colui il quale allega in giudizio la loro esistenza, deve fornirne la prova.

Tribunale di Napoli 24-04-1997
Banca pop. Campana c. Fall. Mirone

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1832 c.c., in tema di approvazione tacita delle risultanze degli estratti conto, è necessario fornire la prova della trasmissione degli stessi, dovendosi ritenere, in caso contrario, che al correntista sia stato precluso il diritto di contestarne il contenuto. (Nella specie, non sono state ritenute provate le convenzioni sugli interessi superiori alla misura legale e sugli interessi anatocistici).

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3296 17-04-1997

I.C.E. c. Ministero del tesoro

Ove il Ministero del Tesoro, in relazione alla garanzia prestata ex art. 2-bis 1975 n. 95 su finanziamenti concessi ad amministrazioni straordinarie di imprese in crisi, agisca in surrogazione degli enti erogatori, deve aversi riguardo, ex art. 1949 cod. civ., alle posizioni delle parti del contratto di mutuo originario, onde, vertendosi in materia di rapporti bancari, è applicabile l'anatocismo, secondo un uso normativo che autorizza la deroga ai principi sanciti dall'art. 1283 cod. civ.

Tribunale di Roma 18-07-1996
Soc. Recon Italia e altro c. Banca naz. lav.

L'art. 117 comma 6 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), che prevede la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione del tasso di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, si riferisce esclusivamente alla determinazione convenzionale delle condizioni economiche del rapporto e non implica la inapplicabilità degli usi normativi (nella specie la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte delle banche).

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6310 10-07-1996
Zanotti e altro c. Min. fin.

L'art. 1283 c.c., sulla spettanza nelle obbligazioni pecuniarie degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), non trova applicazione in materia tributaria, ove prevalgono le disposizioni speciali che regolano compiutamente gli effetti della mora debendi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6310 10-07-1996
Zanotti e altro c. Min. fin.

Gli articoli del codice civile in materia di "mora debendi", tra cui la norma in materia di anatocismo, non si applicano in materia tributaria.

Tribunale di Catania 10-05-1996
Soc. Irfis Mediocredito Sicilia c. Fall. soc. Isotrans

L'anatocismo in sede fallimentare non può trasformare il credito per interessi in credito per capitale, con la medesima prelazione a questo riconosciuta, ma deve sottostare alla relativa disciplina legale. Ne consegue che se gli interessi prodotti dal capitale devono essere collocati nel medesimo grado del capitale, gli interessi derivanti dall'anatocismo non godono della medesima prelazione. In riguardo di questi interessi, l'eventuale copertura ipotecaria può essere raggiunta mediante apposita autonoma iscrizione presa successivamente alla loro maturazione.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2909 29-03-1996
Di Costa c. Soc. Roma Leasing

Nel contratto di "leasing", il canone dovuto all'utilizzatore è corrispettivo per il godimento del bene e non incide sulla sua natura giuridica il fatto che sia comprensivo anche dell'interesse sul capitale investito; pertanto, non costituisce anatocismo la clausola a tenore della quale sono dovuti interessi di mora per il ritardo nell'adempimento.

Comm. tribut. centr., sez. I, sent. n. 4272 15-12-1995
Dei Nobili c. Uff. imp. dir. Manfredonia

Il rimborso dovuto ai contribuenti i quali abbiano effettuato pagamenti non dovuti, deve avere per oggetto tutte le somme effettivamente pagate sulle quali devono essere liquidati gli interessi con la sola esclusione da tale calcolo degli interessi rimborsati sui quali non possono liquidarsi ulteriori interessi non trovando applicazione l'art. 1283 c.c. sull' anatocismo .

Comm. tribut. prov. distr. di Padova, sez. I, sent. n. 396 02-12-1995
Reiez c. Uff. Iva Padova

In caso di fallimento e di cessione del credito verso lo Stato in materia di Iva, il cessionario subentra nella posizione del fallito. Tale cessione ha l'esclusivo scopo di concludere sollecitamente la procedura fallimentare, tanto più che nel caso di credito verso lo Stato non vi sono problemi circa la solvibilità del debitore. La cessione inoltre deve riguardare sorte ed interessi, altrimenti non se ne giustificerebbe l'applicabilità e la convenienza per il fallimento, che non potrebbe essere chiuso nei tempi stretti che la cessione determina, vanificandone l'applicabilità. Quando, comunque l'amministrazione ha proceduto al rimborso dell'imposta al cessionario, la competenza a conoscere la vertenza per gli interessi non può spettare che alle commissioni tributarie. La capitalizzazione degli interessi e quindi l'anatocismo, anche in materia tributaria, deve ammettersi, come prescrive il codice civile, almeno dopo la domanda giudiziale.

Tribunale di Roma 27-11-1995
Anzillotti e altro c. Banco Sicilia

Il citato art. 4 l. n. 154/1992 prevede la nullità di clausole contrattuali di "rinvio agli usi" e pertanto non travolge la diretta previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi pur corrispondendo questa ad un uso bancario consolidato e perciò considerato legittimo pur in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1283 c.c.

Tribunale Amministrativo Molise, sent. n. 213 05-10- 1995
Banca Roma c. Reg. Molise e altro

Deve considerarsi legittima l'aggiudicazione della gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria di enti pubblici in favore di un'azienda di credito che, così come le era stato richiesto, si sia limitata ad indicare le differenze del tasso passivo in termini di punti di variazione rispetto al tasso ufficiale di sconto, non facendo alcun riferimento ad ulteriori (non richiesti) oneri quali: capitalizzazione interessi e commissione massimo scoperto, solitamente applicati ai clienti delle banche, (oneri che peraltro sono stati tassativamente esclusi nel successivo svolgimento del rapporto con l'ente, avendo l'ente stesso interpretato come effettivo e non nominale il tasso passivo offerto dall'azienda aggiudicataria), e questo a prescindere dall'applicabilità della normativa contenuta nella l. 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza dei costi dei servizi bancari.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9227 01-09-1995
Soc. A.C.O.I. c. Amministrazione del Tesoro

I rapporti bancari regolati da usi normativi - dotati, cioè, dei caratteri obiettivi della costanza, della generalità e della durata, nonché del carattere soggettivo della "opinio iuris", che sono propri della norma giuridica consuetudinaria - in base ai quali la produzione degli interessi anatocistici prescinde del tutto dai presupposti fissati nell'art. 1283 cod. civ. Tali usi, essendo espressamente richiamati dalla menzionata norma, operano sul medesimo piano della stessa, onde hanno uguale natura delle regole stabilite direttamente dal legislatore, con la conseguenza che essi sono, come le norme di legge, soggetti al principio "iura novit curia". Pertanto, di essi si può fare applicazione anche nel giudizio di legittimità ed indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni in proposito svolte dal giudice di merito.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9227 01-09-1995
Soc. A.C.O.I. c. Amministrazione del Tesoro

Nei rapporti bancari valgono gli usi normativi in base ai quali la produzione degli interessi anatocistici prescinde del tutto dai presupposti fissati dall'art. 1283 c.c. e si commisura, per quanto specificamente attiene agli interessi sulle somme date a mutuo, sulla dimensione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti delle banche.

Comm. tribut. centr., sez. XIV, sent. n. 2417 12-06-1995
Uff. Iva Palermo c. Morace e altro

L'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di imposta sul valore aggiunto, IVA), che prevede la corresponsione degli interessi sulle eccedenze di imposta rimborsate oltre al novantesimo giorno dalla data di presentazione della

dichiarazione, non esclude la capitalizzazione di tali interessi ai fini della produzione di interessi ulteriori.

Tribunale di Genova 17-10-1994
Soc. Columbus factoring c. Fall. soc. Techniplast

Il contratto di " factoring " che è atipico ed innominato, può assolvere funzioni diverse a seconda dei casi, sicché la sua disciplina deve essere ricercata volta a volta nel tipo negoziale nominato analogicamente assimilabile. Pertanto, quando le prestazioni essenziali del contratto siano la cessione dal fornitore dei crediti d'impresa verso la correlativa obbligazione del " factor " di gestione, amministrazione e riscossione degli stessi (debitamente remunerato), senza previsione di un prezzo corrispettivo, con regolamentazione del rapporto con periodico rendiconto ed accessorietà dell'obbligazione del " factor " di effettuare anticipazioni sugli importi dei crediti ceduti prima del loro incasso (con riconoscimento di compenso e di interessi sul capitale anticipato), il " factoring " ha natura di mandato e non può essere disciplinato dalla l. 21 febbraio 1991 n. 52, avente una causa di scambio.

Corte d'Appello di Torino 08-09-1994
Soc. Zoppoli costruz. gen. e altro c. Soc. Cementir Tirreno

L'anatocismo è applicabile solo ed esclusivamente alle obbligazioni di valuta e non è estensibile alle obbligazioni di valore.

Tribunale di Vercelli 21-07-1994
Avenoso c. Cassa risp. Vercelli

È nulla, per violazione dell'art. 1283 c.c., la clausola, contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevede l'anatocismo, non potendosi configurare nella specie un uso normativo in favore dell'istituto bancario per assenza della "opinio iuris seu necessitatis" da parte del privato.

Tribunale di Vercelli 21-07-1994
Avenoso c. Cassa risp. Vercelli

La clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente che, dopo aver stabilito la misura del tasso convenzionale degli interessi, stabilisce altresì che tale tasso è "rivedibile trimestralmente", non può essere interpretata quale patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi bensì, eventualmente, quale espressione riferita a supposte prassi consuetudinarie secondo le quali l'interesse potrebbe essere "capitalizzabile trimestralmente".

Tribunale di Vercelli 21-07-1994
Avenoso c. Cassa risp. Vercelli

Gli usi contrari che possono derogare alla disciplina legale dell' anatocismo (art. 1283 c.c.) sono unicamente quelli normativi e non anche quelli negoziali; per la loro sussistenza occorre sia la presenza dell'elemento materiale (e cioè che un determinato comportamento non previsto da alcuna norma positiva, venga tenuto dalla generalità degli associati in una certa area territoriale, con caratteristiche di uniformità e di ripetizione nel tempo), sia la presenza di quello psicologico ("opinio juris seu necessitatis").

Tribunale di Vercelli 21-07-1994
Avenoso c. Cassa risp. Vercelli

L'onere della prova dell'esistenza d'un uso normativo incombe su chi lo afferma, non dovendo esso venire accertato "ex officio": in mancanza di prova, si applicherà la disciplina legale (nella specie non è stato ritenuto esistente un uso normativo nel settore bancario che prevede l'applicazione dell' anatocismo sugli scoperti di conto corrente, con periodicità trimestrale).

Tribunale di Vercelli 21-07-1994
Avenoso c. Cassa risp. Vercelli

L'anatocismo e cioè la possibilità che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, è consentito nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica domanda giudiziale oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla loro scadenza.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5506 07-06-1994
Min. Il.pp. c. Soc. La Nuova Portuense

La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quali quelli costituiti dalle somme dovute dalla p.a. per l'occupazione illegittima di un fondo destinato all'espropriazione per pubblica utilità.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2381 11-03-1994
Impr. De Feo c. Iacp Bari

La disposizione limitativa di cui all'art. 1283 c.c. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore ha inteso

considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali. Ne consegue che l'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale non vale a mutare la causa e quindi la qualificazione giuridica dell'obbligazione di interessi, nè ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di detta norma.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7571 20-06-1992
Foresti c. Banco Sicilia

Con riguardo alle relazioni tra gli istituti di credito ed i clienti, l' anatocismo è generalmente applicato secondo un uso normativo che autorizza la deroga del generale principio dell'art. 1283 c.c., che, in mancanza di usi contrari, consente agli interessi scaduti di produrre interessi solamente dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 7571 20-06-1992
Foresti c. Banco Sicilia

La capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari risponde a un valido uso normativo riferibile pure agli interessi moratori. In questi contratti, pertanto, è legittimo l' anatocismo anche in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 1283 c.c.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5423 07-05-1992
Vaselli c. Comune Palermo

Le disposizioni dettate in tema di anatocismo dall'art. 1283 c.c. operano con esclusivo riguardo alle obbligazioni di valuta, e non si applicano, pertanto, all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria che ha ad oggetto un debito di valore.

Tribunale di Milano 27-02-1992
Torbidone c. Società Banca Legnano

La regola espressa dall'art. 1283 c.c., per cui gli interessi scaduti non producono a loro volta interessi (divieto di anatocismo), è derogata, nell'ambito dei contratti bancari, da una norma consuetudinaria contraria, costantemente applicata e pacificamente riconosciuta nei rapporti tra le parti interessate.

Tribunale di Milano 27-02-1992
Torbidone c. Soc. Banca Legnano

Nell'ambito delle relazioni tra istituti di credito e clienti si ravvisa il campo principale di operatività dell' anatocismo consuetudinario, ritenuto legittimo ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1039 17-07-1991
Banca popolare Marsica c. Cassa risparmio provincia L'Aquila e altro

Gli usi negoziali che integrano in via automatica il contratto, salva la prova della contraria volontà delle parti, costituiscono pratiche generalizzate degli affari consistenti nell'applicazione costante e generalizzata in un dato luogo o settore di affari. Nel settore bancario , peraltro, gli usi bancari , trasfusi in accordi interbancari, sono assimilati agli usi negoziali, ma più di frequente, alle condizioni generali di contratto. Deve ritenersi, quindi, che condizioni particolari alla migliore clientela (nella specie capitalizzazione semestrale delle giacenze, applicazione di valuta compensata) non possano essere annoverate tra gli anzidetti usi, per cui l'integrazione da parte di una banca dell'offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria di una USL oltre il termine stabilito altera la "par condicio" dei concorrenti e inizia, conseguentemente, la scelta effettuata dall'amministrazione anche sulla base degli elementi integrativi prodotti.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9311 10-09-1990
Ministero lavori pubblici c. Società ICORI

Poiché la disciplina dell' anatocismo prevista dall'art. 1283 c.c. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 c.c. il saggio degli interessi anatocistici, in mancanza di usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del 5% annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).

Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 4654 23-05-1990
Monteverdi c. Monteverdi

Il debitore non ha interesse ad impugnare la sentenza che, in violazione dell'art. 1283 c.c. (che concerne le obbligazioni pecuniarie), abbia applicato l' anatocismo ad un debito di valore, qualora non allegghi e dimostri che la rivalutazione del debito comporterebbe per lui minore aggravio dell' anatocismo .

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2296 19-03-1990
Pellegrini c. Castellani

L'art. 1283 c.c., il quale contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo), riguarda solo le obbligazioni di

valuta (o pecuniarie) e, pertanto, non è estensibile ai debiti di valore, quali sono quelli derivanti da responsabilità risarcitoria.

Tribunale di Milano 11-01-1990
Pisanò e altro c. Banco Roma

Gli usi bancari, da considerare quali usi normativi, permettono l'anatocismo anche al di là dei limiti posti nell'art. 1283 c.c.

Tribunale di Milano 15-06-1989
Società Plasti Master Special c. Società Banco Roma

La capitalizzazione degli interessi bancari nei contratti di conto corrente è oggetto di un uso normativo. Deve pertanto ritenersi legittimo l'anatocismo anche in mancanza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2644 30-05-1989
De Gaetano c. Banco Roma

Il limite minimo di sei mesi perché gli interessi scaduti possano produrre interessi, previsto dall'art. 1283 c.c., non si applica all'anatocismo fondato sugli usi bancari, poiché il rinvio agli usi, formulato in termini generali all'inizio dell'articolo citato, deroga a tutte le condizioni, successivamente elencate, di ammissibilità dell'anatocismo, compresa quella relativa al detto limite temporale.

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 255 03-05-1989
Faloci c. USL Alto Tevere Città di Castello

L'istituto dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. è volto a ripristinare il patrimonio del creditore di un'obbligazione pecuniaria, del compenso che avrebbe lucrato se avesse potuto mettere a frutto gli interessi dovutigli. Peraltro detto principio non assume carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha natura eccezionale e, pertanto, non è estensibile ai "debiti di valore", qual è quello derivante dalla responsabilità per danni ove oggetto dell'obbligazione è il ripristino patrimoniale attuato mediante una stima attuale o attraverso la rivalutazione monetaria. Ne consegue che sui crediti retributivi non può trovare applicazione l'anatocismo, stante la funzione ripristinatoria della rivalutazione del credito, altrimenti unificandosi l'ingiustificato arricchimento che l'art. 1283 c.c. tende ad evitare.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6735 12-12-1988
Torrini c. Bracci e altro

La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli art. 1283 e 1284 c.c. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.

Comm. tribut. prov. distr. di Pavia 25-10-1988

È applicabile la disciplina dell' anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., purché ne ricorrano le condizioni previste, quando si controverta sulla debenza degli interessi maturati e "maturandi" sul totale di precedenti interessi relativi a un rimborso di imposta.

Tribunale di Milano 13-10-1988
Casarotti c. Credito italiano

Nella prassi bancaria, è individuabile in tema di anatocismo un uso normativo, che in quanto richiamato dall'art. 1283 c.c. ("usi contrari") appare legittimo.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4088 15-06-1988
Gianolio c. Comune Santena

Al fine di ottenere in giudizio il riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (cosiddetto anatocismo), è necessaria una specifica domanda giudiziale.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 3804 06-06-1988
Società Canova c. Cariplo

Gli usi che consentono l' anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., sono usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale ivi affermato, onde essi hanno l'identica natura delle regole dettate dal legislatore ed il giudice può applicarli attingendone comunque la conoscenza (iura novit curia), con la conseguenza che anche in sede di legittimità è ammessa una indagine diretta sugli usi in questione e, una volta accertata l'esistenza, una decisione sulla base dei medesimi, indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 8087 04-11-1987
Enel c. Società Mineraria Carbonifera Sarda

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per il trasferimento all'ENEL di azienda elettrica non appartenente a società quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio il valore di stima per la commisurazione dell'indennizzo deve essere inteso come valore oggettivo dell'azienda del singolo bene al momento normativamente stabilito, per cui non essendo previsto normativamente alcun particolare criterio per l'effettuazione della stima il metodo più approvato è quello della media aritmetica tra il valore della capitalizzazione del reddito e quello della somma dei singoli beni materiali dell'azienda, senza tener conto degli ulteriori oneri finanziari che non abbiano rappresentato un elemento del costo proprio dei singoli beni, quali gli interessi passivi relativi ad operazioni di finanziamento strumentali allo acquisto di beni aziendali o le immobilizzazioni materiali o immateriali che, dipendendo da situazioni o scelte di carattere soggettivo dell'imprenditore, non possono incidere sul valore venale o di mercato dei beni stessi.

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale del Lavoro c. Fallimento Soc. Or Vend

È nulla, per violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c., la clausola di un contratto di conto corrente bancario che rinvia, per la determinazione degli interessi extralegali, alle norme bancarie uniformi dato che dette norme non si rinvengono in concreto, agendo il sistema bancario in un ambito monopolistico unilateralmente determinato tra un minimo "prima rate", ed un massimo "top rate", entro i cui limiti si può solo rinvenire una media inidonea a soddisfare il precetto di determinazione scritta "ad substantiam" del tasso da applicare nel singolo caso; tale nullità estende i suoi effetti anche alla convenzione di anatocismo bancario valida, secondo gli usi, nei limiti del solo tasso legale degli interessi.

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale Agricoltura c. Fallimento Soc. Or Vend e altro

È nulla la clausola di un contratto di conto corrente bancario con cui le parti abbiano pattuito interessi extralegali sul capitale e sugli interessi trimestralmente capitalizzati con riferimento al tasso d'uso o alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, perché, pur dovendosi ritenere la validità, in via generale, della determinazione "per relationem" del tasso extralegale degli interessi quella clausola non garantisce la diretta individuazione e quantificazione delle prestazioni (che nella specie devono essere contenute in contratti stipulati in forma scritta "ad substantiam"), dato che la clausola anzidetta si limita a riferirsi ad un tasso risultante da fattori di mercato interni ed internazionali ed alle decisioni unilaterali prese monopolisticamente dal cartello bancario e dato che non esiste in concreto un tasso d'uso, conoscibile almeno "ex post", ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra il "prime rate" e il "top rate", determinati discrezionalmente dagli istituti bancari.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Cooperativa impiegati Banco di Sicilia

Nell'ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 1374 c.c. Ne consegue che in virtù della norma generale di cui all'art. 8 disp. prel. il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell'art. 1283 c.c. il quale disciplina la materia dell'anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 c.c. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4920 05-06-1987
Calistro c. Banco Sicilia

Gli usi normativi bancari consentono, in deroga all'art. 1283 c.c., che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi, e ciò indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, e cioè dalla notificazione di una domanda giudiziale o dall'esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e a condizione sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 4920 05-06-1987
Callisto c. Banco Sicilia

Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l'anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell'art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986
Società Lesca e altro c. ANAS

Il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. ha la propria "ratio" nell'esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un'obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l'estinzione dell'obbligazione principale, il debito d'interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell'accessorietà rispetto all'obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un'obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull'adempimento.

Tidona Giuridica
Il più completo sistema di informazione legale bancaria e finanziaria

Tribunale di Milano 20-03-1986
Quaglia c. Credito italiano

Nel campo dei rapporti bancari l' anatocismo , mediante capitalizzazione trimestrale è considerato un uso legittimo.

Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 103 11-01-1986
Ferrario c. Pasca

Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall'art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Comm. tribut. prov. distr. di Brescia 05-12-1985
Bonavitacola c. Amministrazione finanze

È rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 47, 53 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c) d.P.R. n. 597 del 1973 che esclude dal novero degli oneri deducibili ai fini dell'IRPEF gli interessi passivi pagati all'ENPAS per un mutuo garantito con la cessione del quinto dello stipendio. Posto che la "ratio" della norma è quella di consentire la capitalizzazione di risparmi futuri mediante lo strumento dell'agevolazione fiscale, non appare ragionevole, il trattamento tributario più favorevole riservato ad un mutuo ipotecario nei confronti di un mutuo egualmente a lungo termine, contratto con un ente pubblico, garantito dalla cessione di parte dello stipendio, oltre che da una fideiussione assicurativa. Tale norma non assicura parità di trattamento tributario ai cittadini in presenza di presupposti sostanzialmente identici; discrimina fra diverse forme di risparmio, favorendone alcune nei confronti di altre; viola, altresì, il principio della capacità contributiva.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5781 15-11-1984
ANAS c. Salati

La disposizione che ammette l' anatocismo , dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 5409 19-08-1983
Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele Sicilia

Gli usi normativi che consentono l' anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 2461 20-04-1982
Lo Cicero e altro c. Banco Sicilia

La misura e la validità degli interessi superiori al tasso legale sono da reputarsi convenzionalmente determinati quando siano stati computati in anticipo sull'importo delle cambiali (nella specie, agrarie). È altresì valido il calcolo degli interessi anatocistici, quando, ciò sia consentito dagli usi vigenti, dato che l'art. 1283 c.c. fa salvi gli usi contrari.

Tribunale di Milano 04-03-1982
Valco c. Cassa risparmio province lombarde

A norma degli usi del settore del credito rilevati dalla camera di commercio di Milano gli interessi decorrono anche sui saldi dei conti debitori del cliente, i quali sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi; non opera quindi il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., che fa salvi gli usi contrari.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 6631 15-12-1981
Amari c. Banco Sicilia

Gli usi che consentono l'anatocismo, richiamati dall'art. 1283 c.c., si identificano in comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, estremi, questi, ravvisabili, nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, ove l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche , sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti, indipendentemente dai requisiti richiesti dall'art. 1283 citato. (Nella specie, il Supremo Collegio, enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la validità della clausola di un mutuo bancario concernente la previsione di interessi di mora sulle rate di ammortamento scadute e non pagate, già comprensive degli interessi del mutuo).

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 6631 15-12-1981
Amari e altro c. Banco Sicilia

Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo della somma versata,

ma sugli interessi da questa prodotti, e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c. Questo dato di comune esperienza ben può essere utilizzato per identificare la consuetudine.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 6631 15-12-1981
Amari e altro c. Banco Sicilia

Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere l' anatocismo trova generale applicazione. Si è, pertanto, in presenza di un uso normativo, richiamato dall'art. 1283 c.c. e come tale legittimo.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5985 12-11-1981
Cugnasca c. Banca credito popolare

Qualora per attuare un'operazione di finanziamento sia adoperato uno strumento (nella specie, sconto di effetti cambiari) che gli usi bancari prevedono come legittima fonte di interessi anatocistici, l'applicazione di tali usi non è esclusa, in mancanza di contraria indicazione, dalla natura dell'operazione attuata.

Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5985 12-11-1981
Cugnasca c. Banca credito popolare

L'espressione effetti scontati - in ordine ai quali l'art. 6 della raccolta degli usi commerciali della provincia di Milano ammette la liceità degli interessi anatocistici - va intesa, in relazione anche all'epigrafe dell'uso in questione che concerne le operazioni bancarie in genere, non con riferimento a tutti i requisiti propri del contratto di sconto di cui all'art. 1858 c.c., bensì nel senso corrente ed atecnico di predeuzione di interessi.

Tribunale di Catania 31-10-1980
Aquilina c. Banco Sicilia

È conforme agli usi bancari , e come tale non contrasta con l'art. 1283 c.c. la capitalizzazione trimestrale degli interessi decorrenti sul saldo debitorio di conto corrente bancario.

Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 859 07-02-1980
Chiopris c. Chiopris

La parte che nega l'esistenza dell'uso locale che consente l' anatocismo è tenuta a dare prova di tale inesistenza.

Tidona Giuridica
Il più completo sistema di informazione legale bancaria e finanziaria

Questa pubblicazione è a cura di:

Tidona Giuridica S.r.l. - Viale Bianca Maria n. 22 - 20129 Milano
E-mail: info@tidonagiuridica.it - Tel. 02 3656 2305 - Telefax 02 700 525 125

Sito web: <http://www.tidonagiuridica.it>

Potrà essere liberamente stampata, trasmessa ed utilizzata per esclusivo fine interno della propria organizzazione, mai per scopi commerciali ed alla condizione che il testo originario venga riprodotto senza alcuna modifica, neppure di intestazioni.

Le motivazioni delle massime giurisprudenziali, ove disponibili, sono consultabili in banca-dati all'indirizzo internet: <http://www.tidonagiuridica.it>